Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Venerdì, 8 marzo** — **Numero 57**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 40
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di [illegible], dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. [illegible]

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per l'interno e per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Temporaneamente, finchè perduri il bisogno d'intensificare la produzione dei cereali, è data facoltà al ministro di agricoltura, sentita una Commissione composta dei direttori generali della sanità pubblica, dell'agricoltura e dei consumi, dell'ispettore generale del bonificamento agrario, o dei loro delegati, e di un esperto in risicoltura, di permettere l'estensione delle risaie esistenti e l'impianto di nuove risaie, anche in deroga delle leggi e dei regolamenti vigenti per la risicoltura.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'art. 5 del Nostro decreto 10 maggio 1917, n. 788, s'intende prato irrigabile escluso dal dissodamento soltanto il prato stabile irriguo.

Art. 3.

Quando le risaie siano coltivate con trapianto e se ne sia ricavato nella stessa annata un precedente prodotto di altro cereale, di foraggio o di semi oleosi, sarà concesso un premio da L. 30 a L. 50 per ettaro, da ripartirsi metà ai risicultori e metà agli operai meritevoli.

I premi saranno assegnati dal ministro per l'agricoltura su proposta della Stazione sperimentale di risicultura di Vercelli.

Art. 4.

Per provvedere al pagamento dei premi di cui all'art. 3, con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta la somma di L. 100.000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1918-919.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 267 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù della autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, numero 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1828;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'ammontare dei biglietti di Stato, stabilito dal Nostro decreto 11 novembre 1917, n. 1828, è aumentato di somma non eccedente duecento milioni di lire.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al reparto di tale somma in biglietti da 10 e 5 lire, alla loro emissione secondo le esigenze del mercato ed a tutto quanto occorre per la esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Avella (Avellino).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Avella, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di un gran numero di elettori, richiamati alle armi, di provvedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 novembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Avella, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Avella è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Nusco (Avellino).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Nusco, per dar tempo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e la riorganizzazione dei servizi, stante altresì la impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 novembre 1917 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Nusco, in provincia di Avellino;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nusco è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 14 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Monza (Milano).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del R. commissario per la disciolta Amministrazione comunale di Monza sono prorogati a

tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il Nostro decreto 9 agosto 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monza, in provincia di Milano;

Vista la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario presso la disciolta Amministrazione comunale di Monza.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 17 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Lanusei (Cagliari).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commisario di Lanusei, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria, e non essendo, d'altra parte, possibile procedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione, a causa dell'assenza di un rilevante numero di elettori, richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 novembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lanusei, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lanusei, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 6 gennaio 1918, n. 50;

DISPONE:

Art. 1.

Il divieto di esportazione fuori del territorio della Provincia, è limitato al grano, granoturco, riso, segale, orzo e loro derivati e all'olio di oliva.

Il proprietario della cosa può essere autorizzato dal prefetto ad esportarne la quantità necessaria al consumo della propria famiglia.

Art. 2.

La esportazione fuori del territorio del Comune è libera entro la circoscrizione della Provincia; sono eccettuati però i cereali indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le ordinanze dei prefetti che stabiliscono divieti di esportazione, nei casi e a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 50, devono essere pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 4.

Rimangono in vigore le disposizioni dell'ordinanza 26 agosto 1917, concernenti la esportazione dei suini.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano la esportazione delle carni macellate.

Art. 5.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 marzo 1917.

Il commissario generale: CRESPI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1917, col quale furono fissati i prezzi massimi di vendita dell'olio di oliva;

Udita la Commissione centrale consultiva per gli approvvigionamenti e per i consumi:

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il prezzo massimo di L. 350 al quintale stabilito dal decreto 20 ottobre 1917, la classifica dell'olio di oliva commestibile agli effetti del calmiere è limitata a due qualità.

Pertanto i prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso dell'olio di oliva commestibile restano fissati nella misura seguente:

Per l'olio di prima qualità extra L. 350 al quintale.

Per l'olio di seconda qualità L. 330 al quintale.

Tali prezzi s'intendono per merce resa franca stazione partenza, fusti a parte, a rendersi o a fatturarsi al compratore.

Per gli olii comuni o lampanti, destinati alla raffinazione, dovranno praticarsi prezzi proporzionalmente inferiori a L. 310 al quintale, in relazione al grado di acidità degli olii stessi.

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente saranno applicati in tutte le Provincie del Regno.

Art. 3.

Restano immutate tutte le altre disposizioni del citato decreto 20 ottobre 1917.

Art. 4.

Tutte le requisizioni ordinate nelle Provincie di produzione dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi, presso chiunque operate, saranno fatte ai prezzi di base di cui nell'art. 1°, senza aggiunta di alcuna addizionale.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 7 marzo 1918.

Il commissario generale: CRESPI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, che dà esclusiva facoltà al commissario generale di ordinare requisizioni di tagli di boschi, nonchè di coordinare l'azione dei diversi enti civili e militari allo scopo di intensificare la produzione dei combustibili, e di fissare il piano dei tagli dei boschi nelle varie regioni;

Presi accordi col Ministero di agricoltura e coi rappresentanti dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni e dell'Intendenza generale;

Ordina:

Art. 1.

È istituita in ogni Provincia una Commissione composta da un delegato dell'Ufficio legnami dipendente dal Ministero delle armi e munizioni, da un delegato del Ministero della guerra, da un delegato del Comitato di mobilitazione industriale, dall'ispettore forestale del ripartimento, da due rappresentanti degli interessi locali agricoli e forestali nominati dal prefetto, uno dei quali, nelle regioni di montagna, scelto fra i proprietari montani, da un delegato del Consorzio granario e dell'ente che provvede all'approvvigionamento del combustibile della Provincia e da un delegato del Commissario generale per i combustibili nazionali che funzionerà da presidente.

Nelle provincie nelle quali l'approvvigionamento militare avviene a mezzo degli organi dell'esercito mobilitato, invece dei delegati dal Ministero della guerra e dal Ministero delle armi e munizioni faranno parte della Commissione due delegati dell'Intendenza generale.

È in facoltà del commissario generale per i combustibili nazionali, del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni di designare come rappresentante anche uno dei delegati nominati dagli enti suindicati.

Art. 2.

La Commissione di che all'articolo precedente, raccolte od integrate le notizie sulla consistenza boschiva della Provincia, nonchè sul fabbisogno degli enti rappresentati per legna da ardere e per legname da lavoro, o su quella minor massa di materiale legnoso che, senza pregiudizio della conservazione del patrimonio boschivo possa utilizzarsi, propone la ripartizione a graduazione fra gli enti medesimi cercando altresì di ripartire equamente, nei limiti del possibile, l'onere della requisizione tra i vari proprietari della regione tenendo presenti le rispettive esigenze e la necessità di preferire le utilizzazioni in pianura alle utilizzazioni in montagna quando queste possono influire sul buon regime idraulico o sulla stabilità dei terreni.

Le proposte così formulate saranno sottoposte entro il 5 aprile prossimo all'approvazione del commissario generale per i combustibili nazionali.

La Commissione esaminerà pure la convenienza di rendere obbligatoria la fornitura di legna da ogni unità culturale proponendo in ogni caso sia la quantità di legna da ardere che ciascun proprietario o possessore di terreni coltivi alberati dovrebbe consegnare, sia le modalità per la definizione del prezzo e per rendere effettiva la consegna ovviando alla deficienza di mano d'opera e alle difficoltà di trasporto.

Art. 3.

I prezzi unitari per le piante in piedi (macchiatici) da adottarsi per le requisizioni, da chiunque operate, saranno determinati deducendo dai prezzi di base fissati per ciascuna Provincia dal Commissariato generale per i combustibili, le spese di taglio, allestimento e trasporto.

Le Commissioni di che agli articoli precedenti raccoglieranno e coordineranno per ciascuna Provincia gli elementi necessari per la determinazione dei prezzi di base, e per la fissazione di un minimo di macchiatico per la legna da ardere e per quella da lavoro.

Art. 4.

Ai proprietari o possessori che ne faranno richiesta sarà concesso di procedere direttamente al taglio e allestimento delle piante requisite in base alle norme del presente decreto quando ne debba essere data in appalto la lavorazione, purchè dimostrino di avere i mezzi occorrenti per la lavorazione stessa, assumano regolare impegno di consegnare il materiale entro un termine prestabilito ed accettino per il taglio e la lavorazione i prezzi determinati all'ente appaltante.

In questo caso saranno concessi al proprietario o possessore gli stessi aiuti che altrimenti si accorderebbero alle ditte che assumono le lavorazioni.

Art. 5.

Le requisizioni non possono avere effetto se prima non sia stata fatta regolare comunicazione al proprietario o possessore del bosco o delle piante requisite. In caso di urgenza o quando non si conosca il domicilio del proprietario, o possessore, la comunicazione sarà fatta mediante avvisi anche collettivi da pubblicarsi nel Comune ove sono siti i boschi o le piante da requisire.

L'ordine di requisizione indicherà il prezzo unitario macchiatico che si offre, ed ove ciò non sia ancora possibile farà richiamo al prezzo base stabilito ed al minimo di macchiatico a norma del precedente articolo 3.

Art. 6.

La pesatura della legna ricavata dal taglio dovrà essere fatta previo invito al proprietario o possessore di assistervi o di farvi assistere un rappresentante.

Quando per la distanza dello scalo ferroviario e per altre ragioni, il proprietario o possessore si trovi nella impossibilità di assistere la pesatura fatta sui carri ferroviari, saranno adottati provvedimenti atti a tutelarne altrimenti gli interessi.

Art. 7.

Le Commissioni di che all'articolo 1° d'accordo con gl'ispettori forestali concorreranno a vigilare perchè il taglio dei boschi requisiti avvenga in conformità delle leggi e regolamenti forestali e delle disposizioni stabilite.

A tale scopo potranno avvalersi del personale di cui dispone ciascuna delle amministrazioni rappresentate, nonchè delle guardie campestri comunali. Tutto il personale adibito alla vigilanza riceverà istruzioni e disposizioni dagli uffici forestali cui resta integra la responsabilità della sorveglianza durante e dopo i tagli.

Alle spese relative nonchè a quelle per il funzionamento delle Commissioni provvederanno le Amministrazioni interessate i cui delegati nella Commissione stessa prenderanno accordi per la costituzione del fondo necessario.

A tale vigilanza non saranno sottoposte le lavorazioni dirette da agenti forestali, i quali restano personalmente responsabili dell'osservanza delle norme stabilite.

Art. 8.

Nei tagli da chiunque operati è vietato di ridurre a legna da ardere il materiale atto a fornire legname da opera o da lavoro. Le piante di pioppo site in vicinanza delle cartiere, entro i limiti da stabilirsi d'accordo col ministro dell'industria, dovranno essere destinate ad uso delle cartiere medesime, salvo deroghe giustificate da concedersi dal commissario.

Roma, 8 marzo 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

TESTI UNICI allegati al decreto-legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" n. 43 del 20 febbraio 1918.

Legge per le tasse di bollo

PARTE GENERALE

TITOLO I.

Base imponibile; specie delle tasse di bollo e modi vari di corrisponderle.

Art. 1.

(Leggi 4 luglio 1897, n. 414, art. 1; 23 aprile 1911, n. 509, art. 24; 20 marzo 1913, n. 272, art. 35; r. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152; r. decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, art. 2; decreti luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*. art. 1; 4 gennaio 1917, n. 5; 15 aprile 1917, n. 734; 13 maggio 1917, nn. 735 e 736, alleg. *D* e 2 settembre 1917, n. 1460).

La tassa di bollo è dovuta su tutte le carte destinate per gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, e sugli scritti, stampe, disegni e registri indicati nella presente legge e nella annessa tariffa generale (Alleg. *A*) come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, o per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

La tassa è parimenti dovuta in caso d'uso sugli atti già esenti perchè non assoggettati alla detta formalità in virtù delle leggi anteriori, e sugli atti formati in luoghi nei quali non vigeva alcuna tassa di bollo al momento della loro formazione.

Per l'applicazione della tassa di bollo, sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti.

La tassa di bollo è dovuta altresì nella misura indicata dalla tariffa speciale (Alleg. *B*) sulle note e conti delle trattorie, osterie, caffè e simili esercizi; sui biglietti che si rilasciano per le scommesse; sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi ed ai luoghi in cui si danno rappresentazioni ed altri pubblici trattenimenti; sugli involucri delle profumerie e delle specialità medicinali e sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose formate con metalli preziosi. In queste materie la tassa è applicata con le norme e con le sanzioni stabilite nel Titolo XI della presente legge.

Art. 2.

(Leggi 4 luglio 1897, n. 414, art. 2 e 3; 25 luglio 1909, n. 556, art. 3 e 13 luglio 1911, n. 720, art. 17).

Agli effetti della presente legge si fa uso di atti e scritti, stampe e registri:

1° quando si presentano o si producono davanti l'autorità giudiziaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative ed i Consigli di Prefettura;

2° quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

3° quando si inseriscono in un atto pubblico.

Degli atti e scritti provenienti dall'estero o da colonie italiane nelle quali non sia in vigore la tassa di bollo, in quanto siano tali che nello Stato sarebbero soggetti al bollo fino dall'origine, si fa uso, oltrechè nei casi suindicati, quando si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne fa nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anche tra privati.

Rispetto alle cambiali ed altri effetti di commercio emessi all'estero, o nelle dette colonie, ne è fatto uso, oltrechè nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 3, quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, sottoscritti per avallo od altrimenti negoziati nello Stato.

Per i titoli di rendita, le azioni, le obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati, Provincie e Comuni esteri o da società commerciali, corporazioni ed altri istituti pure aventi sede all'estero o nelle colonie anzidette, si fa uso, oltrechè nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 3 ed al secondo comma, quando vengano esposti in vendita, ceduti, dati in deposito o in pegno, o formino oggetto di qualsiasi operazione nelle borse di commercio, stanze di compensazione, banche, istituti o presso privati, o ne sia fatta l'enunciazione in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

Art. 3.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 3).

Le tasse di bollo sono fisse, graduali e proporzionali.

La tassa fissa colpisce in una unica misura gli atti e scritti d'una determinata specie, con riguardo soltanto alla natura di essi.

La tassa graduale è stabilita in una misura che, per la stessa specie di atti o scritti, varia secondo i gradi di una scala riferita o al valore, od alla dimensione della carta, o ad altri elementi connaturali all'atto o scritto.

La tassa proporzionale si ragguaglia, mediante una percentuale costante, al preciso valore rappresentato dall'oggetto imponibile.

Art. 4.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 5, 14 e 63; r. decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, art. 2 e 3; decreti luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 1; 4 gennaio 1917, n. 5; 15 aprile 1917, n. 734; 13 maggio 1917, nn. 735 e 736, alleg. *D*, e 2 settembre 1917, n. 1460).

La tassa di bollo sugli atti, scritti, stampe e registri si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando:

1° la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato. Il bollo impresso su questa carta ha il nome di bollo ordinario;

2° i biglietti bollati per l'ingresso ai cinematografi ed agli altri pubblici trattenimenti, venduti per conto dello Stato;

3° le fascette bollate per le profumerie e specialità medicinali pure vendute per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario:

a) applicando le marche da bollo sopra ogni altra specie di carta e, nei casi previsti dalla presente legge, anche sulla carta filigranata e bollata;

b) con l'apposizione di un bollo speciale impresso mediante punzone dagli uffici del registro designati con decreto Reale. Questo bollo ha anche il nome di bollo straordinario;

c) con l'apposizione del *visto* per bollo da parte di tutti gli uffici del registro;

d) con l'applicazione di uno speciale contrassegno per gli avvisi su materia diversa dalla carta.

Si corrisponde in modo virtuale, mediante pagamento della tassa all'ufficio del registro o ad altro ufficio governativo senza materiale apposizione di bollo.

Art. 5.

La tariffa generale (Alleg. *A*) indica:

nella parte 1ª gli atti, gli scritti, le stampe ed i registri soggetti al bollo fino dalla loro origine, la specie e la misura della tassa dovuta per ciascuno di essi;

nella parte 2ª quelli fra gli atti e scritti contemplati nella parte 1ª, per i quali la normale tassa di bollo è ridotta od ha una speciale struttura;

nella parte 3ª gli atti e scritti formati nello Stato che possono redigersi su carta libera, ma devono assoggettarsi a tassa di bollo quando occorra di farne uso ai sensi dei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 2;

nella parte 4ª gli atti o scritti, stampe e registri provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima che se ne faccia uso ai sensi dell'articolo 2;

nella parte 5ª infine le tasse sui biglietti e riscontri di trasporto.

La tariffa speciale (Alleg. *B*) indica le tasse sulle note e conti delle trattorie ed altri simili esercizi, sui biglietti delle scommesse, sui biglietti dei teatri, cinematografi ed altri pubblici trattenimenti, sugli involucri e recipienti delle profumerie e delle specialità medicinali, e le tasse sulle vendite al pubblico di gemme, gioielli e cose formate con metalli preziosi,

Le dette tariffe indicano altresì i modi di corresponsione della tassa. L'unica indicazione ivi espressa con le parole « *carta bollata* » o « *carta bollata speciale* » vale a designare la carta filigranata bollata che si vende dallo Stato ed implica l'uso obbligatorio della carta medesima.

La tabella (Alleg. *C*) indica gli atti esenti in modo assoluto (quindi anche quando se ne faccia uso) dalle tasse di bollo indicate nella tariffa generale (Alleg. *A*).

Art. 6.

Gli atti e scritti rilasciati in carta libera a' termini della presente legge in contemplazione di un determinato uso, quando se ne voglia fare altro uso, possono essere sottoposti al bollo in modo straordinario, col pagamento della tassa cui sarebbero andati soggetti fino dalla origine.

Art. 7.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 13 e 20, ultimo comma, e decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 12).

Per agevolare il pagamento delle tasse di bollo, il Governo del Re ha facoltà:

1° di modificare o mutare le norme relative all'opposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

2° di autorizzare l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone su categorie di atti pei quali la tassa deve essere corrisposta mediante uso di carta filigranata od in modo virtuale, o di rendere obbligatorio l'uso della stessa carta per atti per i quali la tassa può corrispondersi in modo straordinario;

3° di istituire e modificare tipi, anche speciali, di carta filigranata, di marche da bollo e di bollo straordinario, in correlazione alla misura della tassa;

4° di sostituire al modo ordinario o straordinario quello virtuale per la riscossione della tassa di bollo sopra determinate specie di atti o scritti.

In casi singoli, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, sopra richiesta degli interessati, l'apposizione del bollo a punzone o del *visto* per bollo, invece delle marche da bollo e di sostituire al modo ordinario e straordinario quello virtuale.

Per gli atti pei quali la tassa viene corrisposta mediante bollo a punzone è in facoltà del Governo di concedere riduzioni di tassa in misura non superiore al 10 %.

Art. 8.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 13).

Agli effetti dell'applicazione della presente legge e della annessa tariffa generale (Alleg. *A*), s'intende per ricevuta ordinaria:

ogni nota, atto o scritto a qualunque titolo rilasciato per liberazione, e portante quietanza totale o parziale, per pagamento, compensazione o accreditamento;

ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito o l'atto relativo;

ogni dichiarazione di saldo, o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate;

ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di *pagato, saldato, annullato, bilanciato, discaricato, pareggiato* o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

ogni ricevuta, quietanza o riconoscimento dato per pagamenti fatti per o mediante cambiali, tratte, buoni o altri atti, ed ogni ricevuta semplice di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

ogni lettera e cartolina con la quale si accerta ricevimento di danaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, e le quietanze relative a contratti di borsa soggetti alla speciale tassa di bollo stabilita dalla legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 9.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 28).

Negli atti che si stipulano fra lo Stato e i privati le disposizioni per il pagamento della tassa di registro, contenute nell'art. 86 del testo unico sulle tasse di registro approvato col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, sono applicabili anche alle tasse di bollo, e si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

Art. 10.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 45).

Sono nulli i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la pena pecuniaria per la contravvenzione debbano ricadere sull'inadempiente, o su colui che dette causa all'uso dell'atto irregolare.

TITOLO II.

Specie e tipi della carta bollata, delle marche da bollo e del bollo straordinario.

Art. 11.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 6).

La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di tre specie: ordinaria, a tassa fissa, per gli scritti ed atti civili o commerciali, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, per le citazioni per biglietto e per le quietanze o ricevute ordinarie; speciale, a tassa fissa, per gli stati o certificati, copie ed estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche; ed a tassa graduale per cambiali ed altri effetti di commercio.

Art. 12.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 7 e 8).

La carta ordinaria ha le seguenti dimensioni:

a) La carta per gli scritti ed atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

b) La carta per le citazioni per biglietto ha dimensioni di un quarto meno, e quella per le quietanze o ricevute ordinarie consiste in un mezzo foglio della carta di minore dimensione.

La carta speciale per gli stati o certificati, copie od estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche ha dimensioni, lineature e margini eguali alla carta ordinaria di che alla lettera *a)*.

La carta per le cambiali ed altri effetti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. 13.

(Leggi 4 luglio 1897, n. 414, art. 9; 13 luglio 1911, n. 720, art. 19; decreti luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 6; 4 gennaio 1917, n. 5, art. 5; 6 maggio 1917, n. 801, art. 1; 13 maggio 1917, n. 736, allegato *D*; 11 ottobre 1917, n. 1654, art. 1; e 17 gennaio 1918, n. 31, art. 2).

Il prezzo della carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

1° Carta ordinaria	di dimensione ordinaria a tassa fissa da	L. 0.30
		» 1.00
		» 2.00
		» 3.00
		» 4.00
		» 5.00
	di minor dimensione:	
	da « citazioni per biglietto »	L. 0.10
	per quietanze o ricevute ordinarie da .	» 0.05
		» 0.10
		» 0.20

2° Carta speciale di ordinaria dimensione, a tassa fissa, per gli stati o certificati, copie ed estratti che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche . . . . L. 3.00

I biglietti bollati per i cinematografi ed altri pubblici trattenimenti sono di undici specie:

da L. 0.03	da L. 0.40	da L. 2.40
da » 0.05	da » 0.60	da » 3.60
da » 0.10	da » 0.80	da » 5.00
da » 0.20	da » 1.20	

Le fascette per profumerie e specialità medicinali sono di quattordici specie:

da L. 0.05	da L. 0.50	da L. 1.00
da » 0.10	da » 0.60	da » 2.00
da » 0.20	da » 0.70	da » 3.00
da » 0.30	da » 0.80	da » 5.00
da » 0.40	da » 0.90	

I tipi ed i prezzi della carta a tassa graduale per le cambiali ed altri effetti di commercio, come pure i tipi ed i corrispondenti prezzi dei biglietti d'ingresso ai cinematografi ed altri pubblici trattenimenti e delle fascette bollate per le profumerie e specialità medicinali, sono stabiliti con decreto reale.

Art. 14.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 10; r. decreto 7 novembre 1909, n. 787, art. 1, e decreti luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C.*, art. 6 e 4 gennaio 1917, n. 5, art. 7).

Per il pagamento della tassa in modo straordinario le marche da bollo ed i punzoni sono delle seguenti specie:

1° Marche a tassa graduale in ragione delle somme e dei valori per cambiali ed altri effetti di commercio:

da L. 0.05	da L. 1.60	da L. 5.60
da » 0.10	da » 2.40	da » 6.40
da » 0.20	da » 3.20	da » 7.20
da » 0.40	da » 4.00	da » 8.00
da » 0.60	da » 4.80	da » 16.00
da » 0.80		

2° Marche per altre tasse graduali e a tassa fissa:

da L. 0.02	da L. 0.30	da L. 2.00
da » 0.05	da » 0.36	da » 3.00
da » 0.10	da » 0.65	da » 4.00
da » 0.18	da » 1.00	da » 5.00
da » 0.20	da » 1.35	da » 5.40

3° Punzoni a tassa fissa e graduale *(bollo straordinario)*:

da L. 0.02	da L. 0.36	da L. 1.00
da » 0.05	da » 0.40	da » 1.20
da » 0.10	da » 0.50	da » 1.35
da » 0.18	da » 0.60	da » 2.00
da » 0.20	da » 0.70	da » 10.00
da » 0.30	da » 0.80	

Pei titoli e valori esteri si applica un apposito punzone senza indicazione d'importo.

Art. 15.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 11; decreti luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 12; 4 gennaio 1917, n. 5, e 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*).

Con decreto reale sono determinati la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che speciali a punzone, delle marche da bollo, della carta bollata filigranata, dei biglietti bollati per cinematografi ed altri pubblici trattenimenti, delle fascette bollate per profumerie e specialità medicinali.

Art. 16.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 12).

La vendita dei valori di bollo non può farsi che dalle persone designate dall'Amministrazione delle finanze. La retribuzione per detta vendita è determinata dal regolamento.

La vendita della carta bollata speciale per gli stati o certificati, copie ed estratti, che si rilasciano dai conservatori delle ipoteche, è ad essi esclusivamente riservata.

TASSE STABILITE DALLA TARIFFA GENERALE.

TITOLO III.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario.

Art. 17.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 29).

Sulla carta filigranata e bollata non si può eccedere il numero delle linee tracciate ai termini dell'articolo 12, o scrivere fuori delle linee stesse o nei margini del foglio.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non può contenere più di 120 linee.

Art. 18.

(Leggi 4 luglio 1897, n. 414, art. 30, e 2 luglio 1903, n. 259, art. 21)

Gli originali e le copie degli atti giudiziari, compresi quelli nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, redatti su carta filigranata di ordinaria dimensione, e gli stati o certificati, copie ed estratti che si rilasciano in carta speciale dai conservatori delle ipoteche, debbono essere scritti in modo leggibile; ogni linea non può contenere meno di 14 nè più di 28 sillabe, salva la compensazione tra le eccedenze e le deficienze di sillabe delle varie linee dello stesso foglio.

Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati o litografati su carta filigranata e bollata, comprese le comparse di risposta e di replica, le conclusioni e le relative postille ed aggiunte.

Art. 19.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 31 e 32).

E' vietato:

1° di scrivere sul bollo della carta filigranata e bollata;

2° di far uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3° di far uso di carta munita di bollo a punzone o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è indicato come unico modo di pagamento l'uso di carta bollata filigranata. E' fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffizi, quando l'Intendenza di finanza abbia riconosciuta l'opportunità che siano scritti in carta non filigranata;

4° di supplire con marche da bollo all'insufficienza della carta bollata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;

5° di usare carta bollata ordinaria per gli stati o certificati, copie ed estratti, che si debbono scrivere su carta bollata speciale e di usare questa carta speciale per atti diversi da quelli per cui è destinata.

TITOLO IV.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo straordinario.

Art. 20.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 20).

Per gli atti e scritti pei quali è facoltativo l'uso della carta filigranata bollata e che siano redatti in carta libera, o in carta bollata di prezzo inferiore alla tassa dovuta, è ammessa l'applicazione delle marche da bollo, del bollo a punzone o del *visto* per bollo, purchè non portino alcuna firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

I registri, repertori, libri e libretti compresi fra i detti atti e scritti debbono assoggettarsi al bollo in ciascun foglio, ed il pagamento della tassa deve precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti e riscontri, non muniti di firma, pel trasporto di merci e viaggiatori, sono assoggettati a bollo prima di essere consegnati ai richiedenti, salvo il caso in cui la tassa si paghi in modo virtuale, giusta gli articoli 34 e seguenti.

Art. 21.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 14 e 15).

L'apposizione del bollo mediante punzone e quella del *visto* per bollo sono affidate esclusivamente agli uffici del registro.

Agli stessi uffici sono affidate l'apposizione e l'annullamento delle marche da bollo per cambiali ed altri effetti di commercio, salve le eccezioni previste dalla tariffa generale (Alleg. *A*).

L'apposizione delle altre marche da bollo è eseguita o dagli uffici del registro, o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, giusta le indicazioni contenute nella tariffa generale (Alleg. *A*).

Gli atti e scritti in contravvenzione alla presente legge, che debbono porsi in regola in rapporto al bollo, sono regolarizzati esclusivamente dai ricevitori del registro i quali devono attestare anche il pagamento della pena pecuniaria.

Art. 22.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 15 e 16).

Per gli atti e scritti, soggetti a bollo fino dall'origine pei quali la tassa può essere corrisposta mediante marche da bollo, l'applicazione e l'annullamento delle stesse marche devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:

A. Se la marca è apposta dall'ufficio del registro, può essere applicata in qualunque parte del foglio e deve essere annullata mediante il bollo a calendario dell'ufficio. Nei registri a madre e figlia la marca viene applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

B. Se la marca viene apposta dalle parti, deve sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, ed è annullata scrivendo parte sul foglio e parte sulla marca la data dell'atto o scritto, e ciò anche quando la data non costituisca un elemento necessario dell'atto, fia già stata scritta in altra parte. In ogni caso le firme si devono apporre immediatamente dopo la data.

Per le quietanze ordinarie, però, il sottoscrittore della ricevuta deve sempre apporvi la data e deve annullare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima.

C. Per i conti, note e fatture la marca, se è apposta dalle parti, può essere applicata in principio del foglio ed annullata con la scritturazione della data nel modo indicato nella lettera precedente.

D. Per le tasse dovute sulle girate delle cambiali ed altri effetti di commercio la marca, se applicata dal girante, deve da lui essere annullata scrivendo sulla medesima una parte della firma da apporsi per la girata o di altra firma da ripetersi dallo stesso girante.

E. Per gli stampati che si affiggono al pubblico le marche da bollo, oltrechè con la scrittura della data, possono annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

In tutti i casi in cui non è obbligatorio l'annullamento delle marche con l'apposizione della firma, la data dell'atto, anzichè scriversi, può essere impressa sulla marca con bollo o con stampiglia in modo che cadano parte sul foglio e parte sulla marca.

Nei casi indicati alle lettere *B*, *C*, *E*, quando l'atto emana da pubbliche amministrazioni o viene formato avanti alle medesime l'annullamento della marca può farsi anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.

Art. 23.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 17).

Per gli atti e scritti composti di più fogli, quando siano in ogni foglio soggetti a tassa secondo la tariffa generale (All. *A*), la marca deve essere applicata in principio della prima pagina di ciascun foglio ed annullata con la scritturazione della data dell'atto, tranne il foglio in cui l'atto termina e che deve essere munito della marca annullata a norma del precedente articolo.

Art. 24.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 18).

Agli atti e scritti provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche sono applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio ed annullate con l'apposizione del bollo a calendario o con la scrittura od impressione della data in conformità dell'articolo 22, salvo per gli stampati anzidetti, il disposto dell'articolo 22, lett. *E*.

Quanto però alle cambiali ed altri effetti di commercio provenienti dall'estero ed alle relative girate, compresi gli assegni bancari, quando le marche possono essere apposte dalle parti, l'annullamento deve farsi dalla persona che per la prima volta ne fa uso nel Regno, con la firma in modo che su ciascuna marca si trovi almeno una parte della firma.

La firma che annulla le marche sulle cambiali ed altri effetti di commercio e sugli assegni bancari deve essere apposta indipendentemente da quella inerente all'uso dei detti effetti.

Art. 25.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 31).

È vietato:

1° di scrivere sull'impronta del bollo ordinario e del bollo speciale a punzone;

2° di scrivere sulla marca da bollo, tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e modi previsti;

3° di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4° di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

Art. 26.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 39).

Le polizze di carico, le lettere di vettura e i fogli di via non possono essere impiegati per più di un viaggio e non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

TITOLO V.

Norme comuni per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario ed in modo straordinario.

Art. 27.

(Legge 4 luglio 1897, n. 41[illegible], art. 33 e 34).

È vietato di fare sul medesimo foglio bollato, sì per originale che per copia, due o più atti distinti soggetti a bollo.

Il foglio che ha già servito per un atto o scritto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio non può più servire per altro atto. La stessa disposizione è applicabile alle copie.

Art. 28.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 35 e decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 4).

Non sono compresi nel divieto enunciato nel primo comma dell'articolo precedente e possono quindi scriversi sul medesimo foglio, salvo l'applicazione delle marche nei casi in cui è prescritta, gli atti indicati in ciascuno dei numeri seguenti:

1. Gl'inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;
2. Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;
3. Le accettazioni apposte dal mandatario sullo scritto privato di mandato;
4. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto di un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;
5. La dichiarazione di accettazione della cessione del credito fatta sull'atto relativo dal debitore ceduto;
6. Le annotazioni relative ai mutamenti ed alle controdichiarazioni nei contratti matrimoniali scritte sui contratti medesimi;
7. Le dichiarazioni di vedovanza scritte sul certificato di esistenza in vita;
8. Le quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbli-

gazioni o di affitto, e per annualità di ogni specie, scritte a piedi del titolo di credito;

9. Le quietanze non ordinarie sia per somme a conto o a saldo, di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualità di ogni specie;

10. Le quietanze di interessi scritte a pie' del titolo di credito;

11. Le quietanze di interessi dipendenti da un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale;

12. Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di altri corpi morali:

13. Le quietanze o ricevute ordinarie indicate nell'articolo 8, rilasciate fra le stesse parti e per l' identico titolo, quando siano scritte su un foglio bollato di valore non inferiore al cumulo delle tasse dovute per ciascuna ricevuta;

14. Le girate ed avalli ed altre simili dichiarazioni che si appongono sulle cambiali, sugli assegni bancari, sulle fedi di credito degli Istituti di emissione, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli altri effetti di commercio;

16. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri:

17. I certificati di iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative; il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito;

18. Le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte o variazioni anche se lo stato o certificato concerne più di una persona, salve in questo caso le disposizioni dell'art. 79 della tariffa generale (Allegato *A*);

19. I certificati degli agenti delle imposte scritti sugli estratti catastali ed attestanti l' imposta dovuta pei beni ivi descritti, e le dichiarazioni di eseguito trasporto di estimo apposte ai documenti, in base ai quali il trasporto fu eseguito;

20. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano:

21. Le deliberazioni dei Comuni e degli altri enti pubblici;

22. I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia amministrativa, ed i *visti* e decreti delle autorità superiori sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri enti pubblici;

23. Gli atti di istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni scritti a pie' dell'atto da notificarsi;

24. I pareri, le conclusioni ed i decreti sopra i ricorsi in materia giudiziaria;

25. Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali in cause commerciali scritte sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione.

Art. 29.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 35).

Fuori delle ipotesi previste nell'articolo 28, possono sullo stesso foglio, di seguito ad atti già bollati, scriversi quietanze o ricevute ordinarie ed altri atti in generale, pei quali non siavi obbligo di corrispondere la tassa di bollo mediante uso di carta filigranata, sempre quando ciascuno di essi venga debitamente sottoposto al competente bollo.

Art. 30.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 36).

La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non si considera come atto distinto, quando venga apposta sullo stesso foglio che contiene la firma da legalizzare.

TITOLO VI.

Norme per l'applicazione delle tasse di bollo da corrispondersi in modo virtuale.

Art. 31.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 65; e decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *F*, art. 2).

Per l'accertamento e la riscossione della tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, sui libretti di conto corrente e di risparmio, sui buoni fruttiferi a scadenza fissa e sugli atti che fanno constare di locazione di cassette di sicurezza pei quali è consentito il pagamento della tassa per abbonamento (articoli 30, 38, 54, 55 e 56 della tariffa generale, alleg. *A*) si applicano le norme stabilite dal regolamento.

Art. 32.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 67).

La tassa per i biglietti, buoni, ed altri simili titoli in circolazione, da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, deve essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno.

La tassa è dovuta per un intero semestre, anche quando la circolazione abbia cominciato o sia cessata nel corso del semestre.

Per quanto riguarda i biglietti di banca emessi dagli Istituti di emissione si applicano le disposizioni che regolano la circolazione cartacea dei detti istituti.

Art. 33.

(Legge 29 dicembre 1912, n. 1365, art. 2).

La tassa e l'addizionale di bollo sui trasporti, che nella annessa tariffa generale (Alleg. *A*) sono stabilite in misura proporzionale, devono essere calcolate sia sui proventi soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542; 14 giugno 1874, n. 1945, e 29 marzo 1900, n. 101, sia sui proventi della medesima natura, esenti o non soggetti a tassa erariale derivanti da ferrovie, tramvie intercomunali, linee intercomunali di navigazione interna e linee automobilistiche.

Art. 34.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 66).

Gli esercenti o concessionari di ferrovie pubbliche, di tramvie intercomunali, di linee intercomunali di navigazione interna e di linee automobilistiche, devono in ogni anno pagare a rate trimestrali scadute le tasse e le addizionali di bollo stabilite in misura proporzionale, calcolate sui proventi dei trasporti effettuati nell'anno precedente.

Negli stessi modi e termini, detti esercenti o concessionari possono essere ammessi a pagare le tasse e le addizionali di bollo in misura fissa liquidate in ragione del numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno, d'accordo col ricevitore del registro e sulle risultanze dei libri tenuti dagli esercenti o concessionari, si fa il computo dei proventi dei trasporti o del numero dei biglietti o riscontri realmente emessi, e si eseguisce la restituzione od il pagamento di ciò che in più o in meno risulti pagato.

Art. 35.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 66).

Per i nuovi servizi di trasporti pubblici indicati nell'articolo precedente, gli esercenti o concessionari devono, per il primo anno di esercizio, pagare nei modi stabiliti nello stesso articolo la tassa e l'addizionale. A tal fine entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa devono dichiarare al ricevitore del registro il provento presuntivo dei trasporti o il numero presunto dei biglietti e riscontri per il periodo dal giorno della attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed in base alla fatta dichiarazione devono eseguire a rate trimestrali scadute il pagamento delle tasse e delle addizionali di bollo.

Per l'anno successivo si osservano le norme ordinarie, ragguagliando ad anno intiero il provento dei trasporti o il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente.

Art. 36.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 66 e r. decreto legislativo 28 giugno 1912, n. 728, art. 5).

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle lettere di vettura o fogli di via ed alle polizze di carico di cui agli articoli 389 e 555 del Codice di commercio, nè ai biglietti di abbonamento o tessere di riconoscimento sulle tramvie urbane e sulle line di navigazione urbana esercitate da Società per azioni, nè ai biglietti e riscontri delle vetture pubbliche e della navigazione marittima, salvo per tutti i detti atti e scritti l'applicazione del bollo in modo straordinario.

Nei riguardi delle ferrovie dello Stato rimane fermo il disposto dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 28 giugno 1912, n. 728.

Art. 37.

(Legge 14 luglio 1912, n. 835, art. 16).

La tassa di bollo e l'addizionale stabilite in misura proporzionale devono, agli effetti della rivalsa a favore degli esercenti o concessionari, essere conglobate con la tassa erariale nel prezzo del trasporto.

La frazione dell'importo totale inferiore a cinque centesimi è, con unico arrotondamento, portata a cinque centesimi.

Analogamente, nel prezzo del trasporto, devono essere conglobate le tasse di bollo, l'addizionale e la tassa straordinaria di bollo stabilite in misura fissa.

Art. 38.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 69).

Per la riscossione coattiva delle tasse di bollo pagabili in modo virtuale, e delle relative pene pecuniarie, si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle tasse di registro, salvo quanto è disposto dagli articoli 105 a 109 della tariffa generale (Alleg. *A*) per le tasse sulle sentenze e decreti in materia penale.

TITOLO VII.

Degli atti e scritti pei quali la tassa di bollo è prenotata a debito

Art. 39.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 25).

Possono scriversi su carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 27 o salva la prenotazione a debito delle tasse di bollo, gli atti, sentenze e provvedimenti, sia in originale, che in copia, nelle cause e procedimenti nell'interesse dello Stato e delle altre Amministrazioni parificate, nei riguardi tributari, a quella dello Stato; nei procedimenti del Fondo per il culto; in quelli promossi dal pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Per gli atti della procedura del fallimento rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 914 del Codice di commercio.

Art. 40.

(Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 15).

Possono scriversi su carta libera salvo la prenotazione a debito l'inventario dei beni dei minori (art. 282 Cod. civ.) e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione quando il patrimonio abbia un valore eccedente lire 3000.

Art. 41.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 25).

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Nonostante l'ammissione al gratuito patrocinio, sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

Art. 42.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 26, e legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 15).

Le tasse di bollo prenotate a debito a' sensi degli articoli 39 e 41 sono ripetibili nei casi e nei modi previsti dalla legge sul gratuito patrocinio; e quelle di cui all'articolo 40 dopo la chiusura dell'inventario.

TITOLO VIII.

Obblighi dei giudici, dei funzionari ed ufficiali pubblici e delle parti.

Art. 43.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 46).

È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di emettere provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti, sulla presentazione o in relazione a carte, registri o libri che siano in contravvenzione alla presente legge.

È pure proibito ai cancellieri, segretari, avvocati, procuratori, notai, archivisti, agenti dell'amministrazione finanziaria, arbitri, periti, ufficiali giudiziari, uscieri e messi di compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, di dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso inerente al loro ufficio.

In caso di giustificata necessità ed urgenza il giudice può unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto o registro in contravvenzione, per darne pronta comunicazione all'ufficio del registro.

Le disposizioni proibitive di quest'articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

Art. 44.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 44).

La trascrizione delle cambiali nell'atto di protesto, prescritta dall'articolo 305 del codice di commercio, non può essere eseguita dai notai e dagli ufficiali giudiziari se non sulla presentazione dell'originale titolo, regolarmente bollato. Gli stessi notai ed ufficiali giudiziari devono ancora nell'atto di protesto fare menzione dell'ammontare della tassa di bollo pagata per il titolo stesso, e quando questo sia munito di marche da bollo, o di *visto* per bollo, devono inoltre indicare l'ufficio che ha apposto la marca od il *visto* e la data dell'apposizione.

Art. 45.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 41).

Gl' impiegati ed agenti delle dogane e gabelle non possono rilasciare bollette od altri recapiti concernenti i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non sieno munite del bollo prescritto.

Essi debbono però rilasciare prontamente le bollette, e dar li-

bero corso alle merci, nonostante la irregolarità dei manifesti, delle polizze di carico o delle lettere di vettura, purchè tali documenti vengano contemporaneamente assoggettati alle tasse di bollo dovute, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'articolo 63.

Art. 46.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 40).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza non possono apporre il *visto* ai fogli di via o lettere di vettura fatte nello Stato che non siano muniti del bollo prescritto.

Art. 47.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 38).

E' proibito agli stampatori e litografi di fare, nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie, alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra la carta bollata prescritta all'articolo 90 della tariffa generale (alleg. *A*).

Art. 48.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 55,

e decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 735, art. 7).

I commercianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri o qualunque funzionario od amministratore pubblico devono permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, ai funzionari ed agenti indicati nell'articolo 51, che, muniti di specia e autorizzazione amministrativa, ne facciano richiesta. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria devono anche essere muniti di tessera di riconoscimento. I procuratori devono permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando questi non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli ufficiali giudiziari.

In caso di rifiuto, i funzionari ed agenti richiedono l'assistenza del pretore o del sindaco locale o di chi ne fa le veci o dell'arma dei RR. carabinieri, per formare in loro presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si deve richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata, di bolli e di marche falsificati o d'istrumenti atti alla falsificazione.

Art. 49.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 45, e decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 5).

Tutti gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali, o non sia o muniti di questa formalità, o portino un bollo, o una marca da bollo d'importo inferiore alla tassa prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente legge, non possono essere registrati nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo corrispondente alla tassa dovuta.

Le cambiali e gli altri effetti di commercio, che non siano regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non possono inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali. Questa disposizione non è applicabile nel caso di mancanza od insufficienza del bollo stabilito per la girata delle cambiali e degli altri effetti di commercio.

Tale inefficacia, deve essere anche d'ufficio rilevata e pronunciata dai giudici.

Art. 50.

(Legge 25 luglio 1909, n. 536, art. 3).

E' vietata l'enunciazione dei titoli esteri, che non siano regolarmente bollati, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

L'enunciazione dei titoli deve sempre contenere l'indicazione della tassa pagata e dell'ufficio che ha ricevuto il pagamento, altrimenti i titoli sono considerati come non bollati, salva la prova contraria.

Art. 51.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 54; decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1057, art. 3, e 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *C*, art. 4).

I funzionari dell'Amministrazione delle finanze e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione di questa legge e di accertare le contravvenzioni. All'uopo hanno diritto di accedere anche nei luoghi dove sieno esposti avvisi al pubblico.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, devono denunziare agli uffici del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro vengano presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, gli scritti non in regola col bollo, e presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di promuovere dichiarazioni, si considerano soltanto come non avvenuti e restano senza corso.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti della forza pubblica di cui al primo comma del presente articolo compete la partecipazione al terzo del prodotto netto delle contravvenzioni da loro accertate.

TITOLO IX.

Competenza giudiziaria, procedimento e pene pecuniarie.

CAPO I.

Disposizioni relative alle tasse di bollo da corrispondersi in modo ordinario e straordinario.

Art. 52.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 47).

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo sono di competenza: le prime del tribunale civile del luogo nel quale la tassa è richiesta, le seconde del tribunale penale del luogo nel quale le contravvenzioni sono state accertate.

Ove la controversia riguardi esclusivamente la tassa si procede col rito sommario.

Per le contravvenzioni, anche quando vi siano connesse controversie concernenti la tassa, sono osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Art. 53.

(Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 33).

E' stabilito il termine di sei mesi per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle tasse di bollo, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. Il termine decorre dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte dal regolamento.

Art. 54.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 52).

Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 55.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 39 e r. decreto legislativo 31 maggio 1916, n. 695, all. *B*, art. 6).

La indicazione di pesi inferiori al vero, ed ogni altra falsa dichiarazione sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura o fogli di via che porti all'applicazione di tasse e soprattasse inferiori a quelle dovute costituisce contravvenzione alla presente legge.

Art. 56.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 49, ultimo comma).

Non vi è contravvenzione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo tragga origine, nei casi d'urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito la carta bollata o le marche da bollo necessarie, e purchè di tale circostanza si faccia risultare nel

contesto dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'ufficio del registro per sottoporlo al bollo.

Art. 57.

(Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 25; r. decreti legislativi 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 11; 12 ottobre 1915, n. 1510, alleg. *C*, art. 5; e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 100, art. 2).

Per le ricevute e quietanze di ogni specie irregolari nel bollo rilasciate dai ricevitori del registro e dai conservatori delle ipoteche la contravvenzione è a carico esclusivo del funzionario che ha rilasciato il documento.

Si applicano invece, nonostante qualunque patto in contrario, due penali distinte, una a carico esclusivo di chi rilascia, ed una a carico esclusivo di chi riceve il documento irregolare nei seguenti casi: quietanze o ricevute ordinarie; quietanze di pagamento dei dazi di consumo, delle contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle camere di commercio; quietanze non ordinarie staccate da bollettari a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli altri corpi amministrati od enti morali; note, conti e fatture; estratti o copie di conti; lettere di accreditamento e addebitamento di somme e relativi benestare.

Però la parte a cui viene rimesso il documento irregolare può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione, quando, entro un mese dalla data del rilascio, lo faccia regolarizzare presso l'Ufficio del registro col semplice pagamento della tassa.

In tal caso il ricevitore del registro accerta la contravvenzione soltanto in confronto di chi ha rilasciato il documento.

Art. 58.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, articoli 48 e 49, ultimo comma; e decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 5).

Sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1. Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono o accettano un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della formazione. Trattandosi di cambiali o altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, sono obbligati solidalmente, oltre l'emittente, il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li hanno ricevuti in deposito, negoziati, garantiti, in qualunque modo, con avallo, li hanno quietanzati o ne hanno incassato l'ammontare.

2. Tutti coloro che contravvengono alle disposizioni relative all'obbligo della tassa di bollo per la girata sulle cambiali, sugli altri effetti di commercio e sugli assegni circolari, di cui all'art. 33 della tariffa generale (Alleg. *A*).

Tuttavia le persone alle quali è intestata una girata irregolare rispetto alla tassa di bollo possono liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione, quando, prima di ogni altra girata e in ogni caso prima della scadenza, facciano regolarizzare, col semplice pagamento della tassa, il documento presso l'ufficio del registro. In tal caso questo accerta la contravvenzione esclusivamente in confronto di chi ha sottoscritta la girata.

3. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa, contiene la sottoscrizione del cancelliere o segretario, anche questi ultimi sono solidalmente responsabili della contravvenzione.

4. Tutti coloro che fanno uso, nel senso di questa legge, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

5. I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano, secondo la legge comune, personalmente tenuti per le obbligazioni sociali.

Art. 59.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 48 e r. decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *C*, articoli 3 e 4).

In materia di avvisi al pubblico sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1. Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo.

2. I negozianti e bottegai per li stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni od appariscenti delle loro botteghe.

3. Gli autori di avvisi al pubblico fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo impressi su materia diversa dalla carta, coloro che li appongono o che ne curano l'affissione, le persone o ditte o imprese cui gli avvisi interessano, nonchè i proprietari o concessionari dei beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti.

In caso che il pagamento della tassa non venga rinnovato alla fine dell'anno l'Amministrazione può far togliere, cancellare ed anche distruggere gli avvisi, ponendo a carico delle persone indicate nel comma precedente non solo la penale ma anche le spese occorse per la cancellazione.

Art. 60.

(Legge 25 luglio 1909, n. 556, art. 4).

Per quanto riguarda i titoli e valori esteri sono obbligati solidalmente per le contravvenzioni:

1. I possessori e ciascuna delle persone che hanno preso parte anche come semplici intermediari, ad una operazione qualsiasi sopra titoli esteri non bollati, ancorchè si tratti di semplice servizio di cassa per rimborsi o pagamento di interessi.

2. Coloro che espongono in vendita, o enunciano in atti o scritti, titoli esteri non bollati, i notai ed agenti di cambio, ufficiali e funzionari pubblici, giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari per ciascuna contravvenzione sui detti titoli cui abbiano preso parte, o che essi non abbiano rilevato.

3. Coloro che contravvengono alle disposizioni regolamentari.

Art. 61.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 48).

Le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati, sono responsabili solidalmente con le parti per le contravvenzioni alle medesime imputabili.

Art. 62.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 49, primo e secondo comma).

Le contravvenzioni sono accertate con processo verbale, cui devono unirsi gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non viene compilato se il contravventore paga immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si possano per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fa risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, devono valersi dei mezzi che offre la procedura per accertare i fatti costituenti la contravvenzione.

Art. 63.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 50).

Il contravventore può ritirare gli atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, previo deposito delle tasse di bollo e delle pene pecuniarie, salva la facoltà di promuovere dal tribunale penale la pronunzia relativa.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifrano le carte e si promuove il giudizio.

Il contravventore è obbligato di presentare al tribunale, prima della pronunzia della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. 64.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 51).

Il contravventore, anche dopo iniziato il procedimento, è ammesso al pagamento delle tasse e pene pecuniarie di bollo.

In questo caso, esibendosi al pubblico ministero la prova del pagamento delle tasse, delle pene pecuniarie e delle spese, non ha più corso il procedimento.

Art. 65.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 53).

Fermo il disposto dell' art. 57, secondo comma, s' incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture; li ri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, e, nei casi previsti dall'art. 18, in tante pene pecuniarie quanti sono i fogli in contravvenzione.

S' incorre similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad u edesim atto o scritto

Art. 66.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 56; legge 25 luglio 1909, n. 556; art. 4 e 15; r. decreti legislativi 12 ottobre 1915, n. 1510, alleg. *C*, art. 5, 7 e 12; 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *C*, art. 4 31 maggio 1916, n. 695, art. 4; e decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 5).

Le contravvenzioni al bollo sono punite con le seguenti pene:

1°, di dieci volte la tassa dovuta per le contravvenzioni al bollo sul libro copia-lettere;

2°, di dieci volte la tassa dovuta, col minimo di lire trenta, per le contravvenzioni relative ad ogni avviso al pubblico fatto mediante la pittura, o con qualsiasi altro mezzo impresso su materia diversa dalla carta, ad ogni avviso esposto a mezzo di palloni frenati e ad ogni avviso luminoso per i quali non sia stata pagata la tassa nella misura dovuta o che siano sforniti di contrassegni o mancanti della indicazione della quietanza della tassa o dell' ufficio che l' ha rilasciata;

3°, di 20 volte la tassa non pagata, col minimo di lire trenta, per le contravvenzioni relative al bollo sui titoli esteri;

4°, di lire 15 per ogni contravvenzione alle disposizioni che venissero stabilite con regola ento per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri;

5°, di centoventi volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di lire trenta, er le contravvenzioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

6°, di lire 120 per le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 48;

7°, di lire 60 per qualunque contravvenzione commessa dai giudici, cancellieri od altri funzionari dell' ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, dagli archivisti, notai, avvocati, pr curatori, stampatori e litografi nel'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni. La pena però è elevata a lire 120 per i giudici, pretori e notai che procedono alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'art. 140 del Codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta.

Qualora si tratti di cambiali od altri effetti di commercio i giudici che non ne pronunciano d' ufficio l' inefficacia cambiaria a termini dell'art. 49, seconda comma, incorrono in proprio anzichè nella detta pena di lire 60, nella penale prevista dal n. 5;

8°, i lire 30 per qualunque contravvenzione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell'esercizio dei loro incarichi;

9°, di lire 60 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione e di lire 120 se vi ha recidiva. In ogni caso s' incorre inoltre nel a perdita dei valori d ollo;

10°, di lire 60 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art: 6 della tariffa generale (Alleg. *A*);

11°, di lire 24 per le contravvenzioni su quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro, di cui all'art. 43 della tariffa generale (Alleg. *A*) e per le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 32 della stessa tariffa;

12°, di lire 60 per la indicazione nelle ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell' intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso fine, salvo, in ogni caso, le maggiori pene stabilite dalle leggi penali;

13°, di lire 24 per il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie, e per la rinnovazione o convalidazione, per mezzo di carta bollata, di marche, o di bollo a punzone, di ricevute precedentemente rilasciate in contravvenzione al bollo;

14°, di lire 24 per ogni altra contravvenzione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, ivi comprese le note, conti e fatture, gli estratti e copie di conti, le lettere di accreditamento e addebitamento di somma ed i relativi benestare.

La stessa pena di lire 24, giusta l'art. 57, secondo comma, si applica a chi riceve i documenti sopraindicati sforniti di bollo o con bollo insufficiente od irregolare;

15°, di lire 12 per le contravvenzioni alle disposizioni sulla tassa di bollo per le girate sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio e sugli assegni circolari di cui all'art. 33 della tariffa generale (Alleg. *A*), fermo però il disposto dell'art. 58, n. 2, secondo comma;

16°, di lire 30 per le contravvenzioni al disposto dell'art. 18 e per ogni altra contravvenzione per cui il presente articolo non determini una pena particolare.

Art. 67.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 57).

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la compiuta prescrizione non autorizza l' uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene dovute.

Art. 68.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 58).

Le contravvenzioni alle anteriori leggi sul bollo sono regolate da quelle leggi quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa legge.

CAPO II.

Disposizioni concernenti le tasse di bollo pagabili in modo virtuale, ossia senza la materiale apposizione del bollo.

Art. 69.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 64).

Quando il pagamento della tassa di bollo pei registri dello stato civile di che all'art. 71 della tariffa generale (Alleg. *A*) venga ritardato oltre trenta giorni dalla notificazione del relativo invito, i Comuni incorrono in una soprattassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta.

Art. 70.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 67).

Per il ritardo, oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, al pagamento della tassa di circolazione stabilita dagli art. 31 e 37 della tariffa generale (Alleg. *A*), è dovuta una soprattassa uguale al dodici per cento della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 71.

(Regio decreto 23 aprile 1881, n. 168, art. 21; e leggi 4 luglio 1897, n. 414, art. 65 e 77; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6; e decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *F*, art. 2).

Per la omessa o ritardata denuncia da parte degli istituti legalmente costituiti, agli effetti delle tasse da liquidarsi per abbonamento sugli assegni bancari, sui libretti di conto corrente e di risparmio e sui buoni fruttiferi a scadenza fissa (art. 30, 38, 55 e 56 della tariffa

generale, alleg. *A*), è dovuta una soprattassa uguale a sei decimi della tassa; e per la denuncia non corrispondente al vero si applica una soprattassa uguale alla tassa sui titoli occultati accresciuta di un quinto.

Per l'omesso o ritardato pagamento delle dette tasse s'incorre in una soprattassa eguale al doppio per cento delle tasse dovute.

Le sanzioni anzidette si applicano anche per le tasse annuali di bollo dovute dagli istituti o società di credito, Casse di risparmio Monti di pietà, Opere pie, Banche e privati banchieri sulle dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed in genere su qualsiasi atto o convenzione con cui si faccia constare della concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia, contemplata dall'art. 54 della tariffa generale (Alleg. *A*).

Art. 72.

(Regio decreto 23 aprile 1881, n. 168, art. 21; leggi 4 luglio 1897 n. 414, art. 65 e 78; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6; e decreto luogotenenziale 31 agosto 1910, n. 1090, alleg. *F*, art. 2).

L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle tasse e soprattasse di cui all'articolo precedente si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del termine per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 73.

(Decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 13)

Le contravvenzioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di cui agli art. 92, nn. 6 e 7, 93, nn. 5 e e 94, n. 3 della tariffa generale (Alleg. *A*), sono punite con la soprattassa di lire 30 a carico delle parti e di lire 60 a carico degli avvocati, procuratori e cancellieri giudiziari.

Art. 74.

(Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 31).

Le soprattasse comprese nel presente capo, eccettuate quelle per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 75.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 69).

Per la decisione delle controversie che insorgano sulle tasse pagabili in modo virtuale, si applica le disposizioni della legge di registro.

TITOLO X.

Delle pene per delitti in materia di bollo.

Art. 76.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 59).

Chiunque contraffà i bolli stabiliti dalla presente legge o fabbrica filigrane, bolli, punzoni, rami o altri strumenti atti alla contraffazione della carta filigranata, dei bolli, delle marche o di altri valori di bollo, ovvero scientemente fa smercio od uso di filigrane, di bolli, di punzoni, rami o altri di detti strumenti contraffatti, è punito con la reclusione fino a sette anni.

Art. 77.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 60).

È punito con la detenzione non minore di due anni chiunque, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne faccia uso o applicazione a danno dello Stato.

Art. 78.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 61 e 62).

Chiunque detiene scientemente filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti o strumenti destinati a contraffarli, ovvero carta, marche, o altri valori di bollo fabbricati o improntati con filigrane, bolli o rami contraffatti, è punito con la detenzione fino ad un anno.

Alla stessa pena è soggetto chiunque scientemente fa uso o smercio di carta bollata, di marche o di altri valori di bollo precedentemente usati.

Art. 79.

Rimangono ferme le disposizioni stabilite nel libro II, titolo VI, cap. II, del Codice penale, per le ipotesi di delitto ivi previste.

Art. 80.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 85).

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali in vigore riguardanti altre materie.

TASSE STABILITE DALLA TARIFFA SPECIALE.

TITOLO XI.

Tassa di bollo su note o conti di trattorie, osterie, caffè ed altri esercizi pubblici.

Art. 81.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, art. 1).

Ogni nota o conto di importo non inferiore ad una lira per vivande consumate nei ristoratori, nelle trattorie, nelle osterie, nelle rosticcerie, nei caffè e in qualsiasi altro pubblico esercizio, come pure nei circoli (clubs) che somministrano ai soci vivande da consumare nella sede o in locali annessi, è assoggettato alla tassa fissa di bollo di centesimi cinque, sotto la responsabilità degli esercenti o dei presidenti o direttori dei circoli e a carico degli avventori.

Tale tassa fissa, riguardo esclusivamente alle predette note o conti, sostituisce ad ogni effetto quella graduale di cui al numero 43 della tariffa generale (Alleg. *A*).

Art. 82.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, art. 2).

Agli esercenti, ai presidenti o direttori dei circoli ed ai loro dipendenti è fatto obbligo di redigere le note o conti per iscritto, usando esclusivamente foglietti di carta preventivamente bollati in conformità all'articolo 83 e di farne consegna agli avventori.

È vietato di rendere il conto a voce o di scrivere le note o conti su lavagne, su tavole, su piatti o in altro modo e con altro mezzo che permetta comunque di evitare l'impiego del foglietto bollato. È inoltre vietato di adoperare foglietti che siano bollati in modo diverso da quello stabilito col presente capo e di adoperare foglietti che portino traccia di uso precedente.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre nei locali di esercizio, in luogo visibile agli avventori, una tabella con la leggenda: " *Su ogni conto d'importo non inferiore ad una lira è dovuta la tassa di bollo di centesimi cinque* ". Lo stesso obbligo è fatto ai presidenti o direttori dei circoli di cui all'art. 81.

Art. 83.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1461, art. 3).

Agli esercenti ed ai presidenti o direttori dei circoli di cui all'art. 81 è imposto l'obbligo di far bollare preventivamente, per ogni quadrimestre dell'anno, un numero di foglietti predisposti a loro cura, a stampa o con altro sistema d'impressione, per uso di note o conti.

I foglietti debbono avere l'indicazione della ditta e del locale di esercizio e debbono essere fatti bollare per ogni quadrimestre nelle quantità minime appresso indicate:

Esercizî di 1ª classe (inscritti sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 6,000) . . foglietti 4,000

Esercizî di 2ª classe (inscritti sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 3,000 ma non a L. 6,000) . . . . » 2,400

Esercizî di 3ª classe (inscritti sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a L. 1,000 ma non a L. 3,000) . . . . » 1,600

Esercizî di 4ª classe (inscritti sui ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito netto fino a L. 1,000) . . . . » 800

Esercizî di 5ª classe (aventi un reddito inferiore al minimo tassabile) . . . . foglietti 200
Circoli (clubs). . . . . » 200

Quando nel corso del quadrimestre la scorta dei foglietti preventivamente bollati sia ridotta ad un decimo delle quantità rispettivamente sopra indicate, l'esercente è tenuto a far bollare altri foglietti.

Quando la prima bollazione per un nuovo esercizio venga legittimamente richiesta a quadrimestre già incominciato, il numero minimo di foglietti può essere ridotto in proporzione dei giorni che ancor restano a trascorrere fino al termine del quadrimestre.

Art. 84.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, art. 4).

In caso di mancanza momentanea dei foglietti di cui al primo comma dell'art. 83 possono gli esercenti fare uso di fogli di carta filigranata bollata a tassa fissa di centesimi 5.

Art. 85.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1461, articoli 3 e 7).

In caso di inadempimento all'obbligo della bollazione preventiva quadrimestrale nelle quantità minime indicate nell'art. 83 il ricevitore del registro inscrive d'ufficio sul libro debitori allo spirare del primo mese di ogni quadrimestre, a titolo di penale, l'importo della tassa corrispondente.

Il ricevitore ne manda avviso all'esercente e procede, dopo dieci giorni dall'avviso, alla riscossione coattiva della penale stessa.

Il pagamento di detta penale non esonera l'esercente dalle pene pecuniarie di cui al presente articolo, per note o conti rilasciati senza l'uso dei foglietti bollati, nè gli conferisce alcun diritto ad ottenere la bollazione di un corrispondente numero di foglietti predisposti per note o conti.

Per ogni nota o conto rilasciato senza l'impiego del prescritto foglietto bollato, e per ogni altra infrazione alle disposizioni del presente capo, gli esercenti incorrono nelle seguenti pene pecuniarie

Esercenti di 1ª classe e circoli (clubs) . .	L. 100
» 2ª »	» 80
» 3ª »	» 50
» 4ª »	» 30
» 5ª »	» 10

Indipendentemente dall'applicazione delle pene anzidette, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata o definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione alle disposizioni stabilite col presente capo, l'intendente di finanza, in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione, di cui egli riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale per un periodo da tre a trenta giorni.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 86.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, art. 8).

Per la riscossione delle pene pecuniarie in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

Nei casi di chiusura del locale promossa dall'intendente di finanza ai termini del precedente articolo, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per alcuno degli esercizi menzionati nell'art. 81, se prima non sia stato versato all'Ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 87.

(Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1460, art. 9).

Per le forme di accertamento delle contravvenzioni, si osservano le disposizioni in materia di tassa di bollo.

TITOLO XII.

Tassa sui biglietti delle scommesse.

Art. 88.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 4).

I biglietti venduti dai totalizzatori, degli allibratori (*bookmakers*) e da altri tenitori di scommesse, muniti di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza ai giuocatori, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed in altre simili gare, sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale ragguagliata all'importo versato dagli acquirenti o da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 2 della tariffa speciale (Alleg. *B*).

Art. 89.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 4).

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura, sentito il Consiglio ippico, il diritto di esercitare, per le proprie corse, tanto negli ippodromi che dovunque fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto delle società, ed abbiano oltre la licenza di cui all'articolo precedente, una speciale autorizzazione delle stesse società.

Art. 90.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 5).

Tutti i biglietti di cui all'art. 88 devono portare impressa la indicazione della società o ditta emittente; l'importo versato dal giuocatore non deve superare le lire mille per ciascun biglietto.

Art. 91.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 7).

Il valore delle marche applicate e non annullate sui biglietti di scommesse rimasti invenduti viene rimborsato alla società o ditta emittente, purchè i biglietti siano presentati all'ufficio del registro nel termine di mesi due dal giorno in cui la vendita si sarebbe dovuta effettuare.

Art. 92.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 8).

E' in facoltà dell'amministrazione di appaltare la riscossione delle tasse di cui all'art. 88.

Art. 93.

(R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 6).

Coloro i quali ricevono scommesse senza essere muniti della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza sono puniti con la pena pecuniaria di lire mille.

Sono parimenti puniti con la pena di lire mille coloro i quali per le corse di cavalli, di cui all'art. 89, ricevano scommesse senza la speciale autorizzazione della società.

Inoltre, chiunque venda biglietti non assoggettati regolarmente a tassa o in contravvenzione al disposto dell'art. 90 è punito con la pena di lire 300 per ogni biglietto.

TITOLO XIII.

Tassa sui biglietti d'ingresso nei teatri e nei luoghi in cui si danno rappresentazioni ed altri pubblici trattenimenti.

Art. 94.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, art. 68; legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, art. 7 e 8, e decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 4 e 13 maggio 1917, n. 736, allegato *D*, art. 1).

L'ingresso ai teatri classificati, quando vi si danno rappresentazioni drammatiche o vi si eseguiscano opere in musica, è soggetto alla tassa di bollo di cui all'art. 3 della tariffa speciale (Alleg. *B*).

L'ingresso ai teatri classificati o no, ed agli altri luoghi chiusi nei quali si danno rappresentazioni cinematografiche, concerti di musica vocale e strumentale, spettacoli di varietà, esposizioni artistiche, scientifiche o industriali, giuochi, esercizi o gare di qualsiasi natura; come pure l'ingresso ai caffè-concerti, ai ridotti ed ai casini delle

stazioni balneari e idroterapiche, e in genere, a tutti i luoghi nei quali si danno pubblici spettacoli cui si accede a pagamento, è soggetto alla tassa di bollo di cui all'art. 4 della tariffa speciale (Allegato *B*).

L'ingresso nelle baracche, tende ed altre costruzioni trasportabili di proprietà di esercenti girovaghi, è soggetto alla tassa di cui al secondo comma quando vi si danno rappresentazioni cinematografiche; alla tassa indicata nel primo comma quando vi si danno spettacoli di altro genere.

Art. 95.

(Legge 4 luglio 1897, n. 414, a t. 65 e 68,
e Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, alleg. *F*. art. 2).

La tassa di che nel primo comma dell'articolo precedente è riscossa nel modo stabilito dall'art. 3 della tariffa speciale (Alleg. *B*), ed è pagata sotto l'osservanza delle norme regolamentari dall'impresario, dall'appaltatore o da chiunque abbia ottenuto la licenza voluta dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 96.

(Decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 4; 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*, art. 5, e 17 gennaio 1918, n. 31, art. 1).

Per l'applicazione della tassa di cui all'art. 4 della tariffa speciale (Allegato *B*) quando venga percepito un prezzo a parte, oltre a quello d'ingresso, per l'occupazione di posti speciali, come sedie, poltrone, loggie, gallerie e simili il costo dei biglietti è determinato in base al prezzo complessivo pagato per l'occupazione del posto.

A tale effetto, per ciascuna categoria di posti, deve essere distribuito un unico biglietto bollato corrispondente al costo dell'ingresso del posto speciale e di qualsiasi altro eventuale supplemento di prezzo.

Indipendentemente dalla tassa di bollo che ogni persona è tenuta a pagare sul biglietto d'ingresso, è dovuta per la locazione di palchi, barcaccie od altro simile riparto, qualunque sia il numero di posti, la tassa indicata all'art. 4 della tariffa speciale (Alleg. *B*).

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili, non si tiene conto, agli effetti della tassa, e tutti coloro che di tali riduzioni usufruiscono debbono essere, per ogni rappresentazione, muniti di un biglietto con bollo corrispondente al costo del biglietto ordinario. In caso di abbonamento i biglietti bollati possono essere consegnati in anticipazione per tutte le rappresentazioni per cui l'abbonamento vale.

Per i biglietti a prezzo ridotto che si vendono ai militari di truppa ed ai ragazzi la tassa è commisurata al prezzo ridotto pagato.

Art. 97.

(Decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 4,
e 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*, art. 2).

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari sono esenti da tassa, ma quando gli spettacoli o i trattenimenti formino corso o serie e siano dati in locali di determinata capacità di posti, il numero delle tessere esenti da tassa non può eccedere il cinque per cento del numero dei posti disponibili nel locale.

L'elenco dei titolari delle tessere gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre quando si tratti di spettacoli o trattenimenti che formino corso o serie, e prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagata la tassa dovuta in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio di corrispondente biglietto bollato.

Gli impresari hanno l'obbligo di consegnare all'ufficio del registro del distretto due tessere gratuite ad uso dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, per la vigilanza sulla applicazione della legge. Queste tessere non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del comma primo del presente articolo.

Art. 98.

(Decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 6,
e 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*, art. 3).

Sui biglietti bollati venduti dall'Amministrazione gli impresari debbono imprimere l'indicazione del cinematografo, teatro o altro luogo in cui lo spettacolo o trattenimento viene eseguito od il nome dell'esercente, il prezzo del posto e la data corrispondente a quella per cui serve il biglietto.

L'indicazione del prezzo del posto può sostituirsi con l'indicazione della categoria di posti cui serve il biglietto; la data può sostituirsi col numero d'ordine continuativo che deve figurare tanto sul biglietto quanto sulla corrispondente matrice.

I biglietti che si consegnano in anticipazione agli abbonati dovranno essere sempre numerati ed avere inoltre a tergo l'indicazione di abbonato.

Art. 99.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 6).

Il distacco del biglietto dalla matrice deve farsi soltanto all'atto della vendita.

La matrice deve essere trattenuta dall'impresario ed il biglietto consegnato all'acquirente.

Al momento dell'ingresso il biglietto deve essere lacerato in due parti in modo che ne resti divisa per metà la marca da bollo che vi è impressa; una parte è trattenuta dall'impresario, l'altra consegnata allo spettatore.

Art. 100.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 7).

Nel caso in cui i prezzi di ingresso a varie categorie di posti, per essere soggetti alla stessa tassa, importino l'uso d'identico biglietto bollato, è consentito agli impresari di consegnare agli spettatori, insieme al biglietto bollato, una contromarca indicante il posto da occuparsi. Questa indicazione deve figurare anche sul biglietto bollato.

Art. 101.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 8).

È proibito:

1° di vendere biglietti bollati non interi o composti di parti di uno o diversi biglietti, ovvero di adoperare biglietti bollati che portino traccie di precedente uso;

2° di fare uso di biglietti con bollo insufficiente;

3° di alterare con impressioni o perforature la marca impressa sul biglietto.

Art. 102.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 10).

Ferme le pene stabilite dal Codice penale e dal titolo X della presente legge, le contravvenzioni al disposto degli articoli 94 a 101 sono punite con la pena pecuniaria di lire 60 per ogni biglietto o tessera.

Quando siano ammesse allo spettacolo persone sfornite di biglietto bollato, o di tessera regolarmente rilasciata a termini dell'art. 97, sono dovute tante pene pecuniarie quanti sono gli spettatori senza biglietto. Le dette penali sono sempre a carico dell'impresario.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, una precedente contravvenzione alle disposizioni stabilite nel presente capo, l'intendente di finanza in base al solo verbale di accertamento della nuova contravvenzione di cui egli riconosca la regolarità, può promuovere dall'autorità competente la chiusura del locale.

Eguale provvedimento può l'intendente promuovere nei casi gravi.

Art. 103.

(Decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 11,
e 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*, art. 5).

Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti sono applicabili le

disposizioni di cui all'articolo 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

Nei casi di chiusura del locale promossa dall'intendente di finanza, a' termini del precedente articolo, nessuno può, neanche dopo scaduto il periodo di chiusura, riaprire lo stesso locale o parte di esso per alcuno degli spettacoli o trattenimenti previsti nell'articolo 94 secondo comma, se prima non sia stato versato all'ufficio del registro l'importo delle pene pecuniarie liquidate in base al verbale di contravvenzione.

Art. 104.

(Decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5, art. 13, e 13 maggio 1917, n. 736, alleg. *D*, art. 4).

A favore di quei comuni, ai quali è devoluta l'applicazione e la riscossione della tassa sugli spettacoli drammatici e lirici che si dànno in teatri classificati di cui all'art. 94, primo comma, spetta metà del prodotto della tassa per i biglietti bollati venduti in ciascun comune, dedotto da tale metà il 5 per cento per spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento vi e effettuato a cura dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 105.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 12).

A quelli fra i comuni, di cui all'articolo precedente, che abbiano una popolazione superiore a 40,000 abitanti, e che ne facciano domanda, può essere affidata la vendita esclusiva dei biglietti bollati per gli spettacoli ed altri trattenimenti che si dànno nel comune.

I detti comuni debbono acquistare i biglietti bollati presso l'ufficio del registro, versandone l'importo integrale, e tenere distinto in apposito registro, per ciascun impresario, l'importo complessivo dei biglietti venduti.

Art. 106.

(Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, art. 10).

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, può essere variato il sistema di riscossione della tassa e possono venire introdotte nuove garanzie e modalità dirette ad assicurarne l'applicazione.

TITOLO XIV.

Tasse di bollo sugli involucri delle profumerie e delle specialità medicinali.

Art. 107.

(Decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 1, e 22 febbraio 1917, n. 247, art. 1, 4 e 6).

È soggetto a tassa di bollo ogni involucro o recipiente contenente profumerie o specialità medicinali. La tassa è commisurata al prezzo di vendita al pubblico, giusta l'art. 5 della tariffa speciale (Allegato *B*).

All'uopo tutti i prodotti di prezzo superiore a centesimi 20 debbono essere contenuti in recipienti o ricoperti da involucro, e portare all'esterno dell'uno o dell'altro l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico in corrispondenza alla tassa pagata.

La tassa è corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sugli involucri o recipienti di fascette bollate vendute dall'Amministrazione, ed in modo virtuale mediante abbonamento.

La tassa è sempre a carico degli acquirenti.

Art. 108.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 3).

Agli effetti della tassa sono considerati come specialità medicinali quei prodotti usati o applicati come medicamenti ai quali i fabbricanti annettono una denominazione particolare, o che portano, oltre il nome tecnico, denominazioni aggiuntive, o dei quali i fabbricanti proclamano la priorità d'invenzione o la proprietà esclusiva o ne affermano, con avvisi, manifesti, etichette od altro mezzo la superiorità.

Non sono considerati come specialità i medicinali preventivamente confezionati e preparati dai farmacisti esclusivamente per la vendita al minuto alla loro clientela, purchè non rechino alcuna denominazione particolare all'infuori di quella tecnica ed il nome del farmacista vi figuri semplicemente in testa o in calce all'etichetta o alle forme d'uso per le intestazioni commerciali.

Art. 109.

(Decreti Luogotenenziali 9 novemvre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 2; 22 febbraio 1917, n. 247 e 11 ottobre 1917, n. 1654, art. 1).

Le fascette bollate devono essere applicate, a cura del fabbricante o dell'importatore, con sostanza atta ad attaccarle solidamente in guisa da aderire completamente alla superficie sottostante e da impedire che venga estratto il prodotto dall'involucro o dal recipiente senza rompere la fascetta.

L'applicazione delle fascette ai prodotti fabbricati nel Regno è obbligatoria quando i prodotti vengano estratti dalle fabbriche e deve farsi prima della loro estrazione.

Quando si tratti di fabbriche, i cui locali siano attigui o comunicanti con luoghi di vendita, l'applicazione delle fascette è obbligatoria non appena compiuta la fabbricazione, indipendentemente dal momento in cui segua l'estrazione dei prodotti.

Per i prodotti importati dall'estero l'applicazione delle fascette deve farsi immediatamente all'atto dell'arrivo se questi sono introdotti in luoghi di vendita, od in depositi attigui o comunicanti con essi; entro otto giorni dalla data dell'arrivo se sono introdotti in depositi non attigui nè comunicanti con luoghi di vendita.

È vietato di applicare la fascetta non intiera o composta di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccia di precedente uso.

All'atto della vendita dei prodotti al pubblico le fascette bollate devono essere annullate direttamente dal venditore con la scritturazione od impressione della data di vendita da apporsi sull'impronta del distintivo della fascetta.

Art. 110.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 5).

Per i prodotti opoterapici, i sieri, vaccini e simili, pei quali sia decorso, a' sensi dell'articolo 20 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, il termine assegnato per la loro attività, è concesso il cambio delle fascette bollate, purchè vengano dai fabbricanti presentati i prodotti entro tre mesi dalla scadenza di detto termine all'ufficio del registro con la fascetta intatta.

Il cambio delle fascette è consentito anche nel caso di alterazioni dei prodotti suindicati.

Art. 111.

(Decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1654).

Agli acquirenti di fascette bollate per un importo non inferiore a lire dieci per ciascuna richiesta è accordata la riduzione del cinque per cento a titolo di indennizzo per eventuali rotture o perdite.

Art. 112.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 9).

Sui prodotti destinati a campionario dei viaggiatori di commercio e su quelli per esposizione in vetrine, può essere consentita l'applicazione della fascetta bollata in modo diverso da quello prescritto dall'art. 109, semprechè l'applicazione della fascetta venga fatta presso l'ufficio del registro, il quale identificherà gli involucri o recipienti mediante cordoncino reso inamovibile con suggello di piombo.

Art. 113.

(Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 2).

L'Amministrazione ha facoltà di ammettere al pagamento della tassa in modo virtuale, mediante abbonamento, i fabbricanti nazionali ed esteri di profumerie e di specialità medicinali, quando la

tassa da corrispondersi in un anno da ciascun fabbricante non sia inferiore a lire diecimila. Per i fabbricanti esteri la concessione dell'abbonamento è sempre subordinata alla condizione che, per l'importazione dei loro prodotti, essi abbiano un rappresentante esclusivo per l'Italia.

Art. 114.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 6).

I fabbricanti, i quali corrispondono la tassa in modo virtuale mediante abbonamento, hanno l'obbligo di munire gli involucri o recipienti dei loro prodotti, anzichè di fascetta bollata, di un proprio bollino speciale contenente, oltre il nome della ditta o società, l'indicazione " *Abbonamento al bollo* ", seguita da quella del Comune in cui la tassa viene pagata, come pure il prezzo massimo di vendita al pubblico dei singoli prodotti con la formula " *Vale per vendita sino a lire* . . . . . . ".

La forma dei bollini può essere quadrata, poligonale, mistilinea o circolare, a scelta del fabbricante, purchè il lato del quadrato circoscritto non sia superiore a trenta millimetri nè inferiore a quindici millimetri, in guisa che ciascun bollino copra non meno di una filigrana e non più di quattro filigrane. La stampa dei bolli deve essere fatta, a cura e spese dei fabbricanti, esclusivamente su fogli di carta filigranata venduti dagli uffici del registro a prezzo di costo.

Sopra ciascun foglio non possono stamparsi che bollini di uguale valore. Quando però si tratti di bollini per vendita di prodotti a prezzo superiore a lire dieci è ammessa la stampa anche di solo mezzo foglio.

Art. 115.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 6).

I fabbricanti, eseguita la stampa dei fogli filigranati, e prima di metterli in uso, devono ripresentarli interi all'ufficio del registro, il quale riscuote l'importo delle tasse corrispondenti, e munisce ciascun foglio del bollo a calendario, con la dichiarazione del numero e valore dei bollini stampati e della tassa di riscossa.

Alla fine di ogni mese i fabbricanti debbono presentare, per gli opportuni controlli, all'ufficio del registro i fogli in bianco di cui non si siano ancora serviti per la stampa dei bolli e quelli eventualmente sciupati o resi inservibili nello stamparli.

Alla fine di ogni trimestre, i fabbricanti i quali abbiano pagato per bollini speciali di abbonamento, non meno di lire duemilacinquecento, hanno diritto alla riduzione del dieci per cento, fermo per essi l'obbligo di corrispondere entro l'anno non meno di lire diecimila di tassa.

Art. 116.

(Decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 1; 22 febbraio 1917, n. 247 e 11 ottobre 1917, n. 1654, art. 3).

Sono esclusi dall'applicazione della tassa:

a) tutti i prodotti che si vendono al pubblico al prezzo non superiore a centesimi venti;

b) i saponi comuni non profumati, compresi quelli contenenti pomice, silice o altre materie terrose, per usi domestici o industriali, purchè non macinati, e venduti al pubblico in pezzi di forma parallelepipeda, di qualsiasi dimensione, a spigoli vivi, anche se con marchi o nomi di fabbrica impressi a stampo. Cessa però l'esenzione quando siano venduti in tavolette o panetti, in palle, in polvere, in forma di frutta od altre simili;

c) le medicature asettiche od antisettiche;

d) i sieri profilattici o curativi di riconosciuta efficacia che saranno indicati dal Governo del Re con apposito decreto;

e) i campioni delle specialità medicinali destinati ai medici, purchè sulla etichetta e sull'involucro esterno portino la leggenda: " *Campione gratuito per i medici del quale è vietata la vendita* ";

f) le profumerie e le specialità medicinali esportate all'estero, ma tali prodotti da esportare non possono uscire dalle fabbriche se non in diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine, e devono essere, durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana, accompagnati sempre da apposita bolletta di legittimazione rilasciata dal ricevitore del registro.

Art. 117.

(Decreti Luogotenenziali 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *C*, art. 3; 22 febbraio 1917, n. 247, art. 11 e 11 ottobre 1917, n. 1654, art. 1).

L'infrazione alle disposizioni degli articoli 107 a 109 è punita con una pena pecunaria in ragione del decuplo della tassa, commisurata sul numero degli involucri o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita. In ogni caso la pena non può essere minore di lire cento.

La mancata presentazione all'Ufficio del registro dell'esatto numero dei fogli di carta filigranata, di cui al secondo comma dell'articolo 115, è punita con la pena pecuniaria di lire mille per ogni foglio non presentato e con la decadenza dall'abbonamento.

Per quanto riguarda la procedura per le contravvenzioni si applicano le disposizioni dell'art. 62.

Art. 118.

(Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 247, art. 4).

Per i prodotti nazionali ed esteri esistenti al 30 giugno 1917 nei depositi che non siano attigui nè comunicanti con locali di vendita, può essere consentito dall'intendente di finanza un termine non superiore a sei mesi, prorogabile per non più di sei mesi con decreto Ministeriale per l'applicazione delle fascette. Ciò a condizione che i proprietari dei depositi ne facciano regolare domanda entro il 30 giugno 1917 all'Intendenza di finanza, accompagnandola con un elenco sommario dei prodotti esistenti nei depositi stessi o con l'indicazione della tassa di bollo corrispondente.

Scaduto il termine consentito dall'intendente, ed in ogni caso al 30 giugno 1918, tutti indistintamente i prodotti esistenti nei depositi debbono essere in regola con la tassa di bollo.

Anche durante il detto periodo rimane fermo l'obbligo di corrispondere la tassa per i prodotti che vengono estratti dai depositi.

TITOLO XV.

Tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli.

Art. 119.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 1, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 5).

La vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellame e posaterie d'oro o d'argento, orologi d'oro e, in genere, di oggetti confezionati con metalli preziosi, è soggetta ad una tassa di bollo commisurata sul prezzo di vendita di ciascuno oggetto come all'art. 6 della tariffa speciale (alleg. *B*).

La tassa non è dovuta sulle vendite a chiunque fatte direttamente dai privati proprietari degli oggetti, e sulle vendite fatte dai fabbricanti degli oggetti preziosi, alle persone che ne esercitano il commercio.

Art. 120.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 2, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 2).

Tutti coloro che esercitano il commercio delle cose indicate nell'articolo precedente devono, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'apertura del relativo esercizio fisso o ambulante, farne dichiarazione all'ufficio del registro nel cui distretto ha sede l'esercizio o ha domicilio il dichiarante.

La dichiarazione è fatta in carta libera e in doppio esemplare ed è datata e firmata dall'esercente o dal rappresentante della ditta.

Essa deve contenere, oltre il nome, cognome e paternità dell'esercente o denominazione della ditta, l'indicazione della località (comune, via o piazza e numero civico) in cui viene esercitato il commercio, tanto se trattasi di negozio aperto al pubblico quanto se trattasi di domicilio privato.

Per coloro che esercitano il commercio girovago o negli alberghi e stabilimenti pubblici deve essere indicato anche il domicilio.

Il ricevitore del registro prende nota a data corrente della dichiarazione sul registro “ *visto per il bollo* „ e restituisce alla parte uno degli esemplari della dichiarazione cogli estremi della registrazione.

Art. 121.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 3, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 3).

La tassa è a carico dell'acquirente e deve essere riscossa dal venditore al momento della vendita se anche il pagamento del prezzo sia in tutto od in parte dilazionato. La tassa riscossa deve essere immediatamente annotata in apposita colonna del registro-giornale prescritto dall' articolo 77 della legge di pubblica sicurezza in aggiunta alle indicazioni previste dall'articolo 80 del regolamento 8 novembre 1889, n. 6517, per l' esecuzione della legge medesima.

In queste registrazioni si deve distinguere per ciascuno degli oggetti, anche se venduti contemporaneamente ad una stessa persona, il prezzo relativo e la tassa corrispondente.

Per ogni vendita è obbligatorio il contemporaneo rilascio di ricevuta o fattura all' acquirente la quale deve contenere le stesse indicazioni del registro-giornale.

La tassa di bollo dovuta a termini dell'articolo 43 della tariffa generale (Alleg. *A*) su queste ricevute o fatture si commisura all' intero importo per merce e tassa.

Art. 122.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 4, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 4).

Alla fine di ogni mese, la colonna della tassa deve essere sommata e chiusa.

Entro i primi 5 giorni del mese successivo, l'esercente è tenuto a presentare all' Ufficio del registro un estratto in carta libera del proprio registro-giornale contenente, per ciascuna operazione di vendita compiuta nel mese precedente, il numero d'ordine del registro medesimo, la data dell' operazione, l'indicazione dell' oggetto venduto, il prezzo relativo e la tassa riscossa.

Contemporaneamente, l'esercente deve versare l'importo delle tasse ritirandone ricevuta, i cui estremi debbono essere trascritti sul registro-giornale di fronte al totale del mese cui si riferiscono.

Le ricevute di queste tasse rilasciate dall' Ufficio del registro sono esenti da bollo e debbono essere custodite dagli esercenti in ordine cronologico per non meno di cinque anni.

Quando durante il mese non abbia avuto luogo alcuna vendita soggetta a tassa, l' esercente presenta dichiarazione negativa.

Art. 123.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 5, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 4 e 5).

In caso di interruzione dell' esercizio si applicano le disposizioni dell' articolo precedente, ma il termine di cinque giorni previsto nel secondo comma dello stesso articolo decorre dalla data della interruzione.

In caso di chiusura o cessazione volontaria dell' esercizio deve esserne dato avviso 15 giorni prima all' Ufficio del registro, il quale, previo esame del registro-giornale, liquida e riscuote la tassa dovuta a tutto l' ultimo giorno di vendita.

Nei casi di fallimento, l' osservanza degli obblighi di cui agli articoli precedenti spetta al curatore.

Nel caso di morte del commerciante, quando gli eredi intendano di proseguire nell' esercizio, debbono entro 15 giorni dalla data del decesso presentare la dichiarazione prescritta dall' articolo 120. In caso contrario, nello stesso termine presentano la dichiarazione di cessazione.

Il trasferimento dell' esercizio da uno ad altro locale deve essere notificato all' Ufficio del registro prima dell' apertura del nuovo locale.

Art. 124.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 1 e 10, e 13 maggio 1917, n. 735, art. 1).

Sono esenti da tassa le vendite:

a) delle cose pignorate presso i Monti di pietà;

b) degli oggetti d'oro di prezzo non superiore a lire dieci;

c) delle fedi matrimoniali consistenti in un semplice cerchio d'oro senza ornamento di perle o pietre di qualsiasi specie;

d) degli orologi d'argento;

e) degli altri oggetti d'argento di prezzo non superiore a lire 25.

Art. 125.

(Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 735, art. 4).

Gli uffici del registro possono chiedere agli esercenti, per gli opportuni riscontri, la comunicazione del registro-giornale, ed ai privati acquirenti la presentazione delle ricevute o fatture di cui all'articolo 121.

Art. 126.

(Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, art. 5).

In caso di fallimento, il credito erariale per le tasse di cui al presente capo gode del privilegio di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, ed all'art. 773 del Codice di commercio. Il curatore del fallimento iscriverà d'ufficio il credito erariale nell'elenco prescritto dall'art. 774 del Codice di commercio.

Art. 127.

(Decreti Luogotenenziali 15 aprile 1917, n. 734, art. 7 e 9; e 3 febbraio 1918).

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente titolo sono punite con le seguenti pene:

1° di lire 500 per l'omissione della dichiarazione prescritta dal precedente articolo 120.

Indipendentemente dal pagamento della detta penale, qualora nel termine di 15 giorni dall'accertamento della contravvenzione non venga presentata la dichiarazione, l'intendenza promuove la chiusura dell'esercizio, e quando si tratti di commercio esercitato in un privato domicilio, il ricevitore del registro promuove il sequestro giudiziario di quanto vi forma oggetto del commercio medesimo;

2° di lire 1000 per la mancanza del registro-giornale di cui all'art. 121 o per il rifiuto ad esibirlo ai funzionari, ufficiali e agenti di cui all'art. 131;

3° di dieci volte la tassa dovuta per ciascuna vendita di cui si sia omessa la iscrizione sul registro-giornale. Questa pena non può mai essere minore di lire 500 per ogni contravvenzione;

4° di venti volte la tassa frodata per ciascuna vendita di cui siasi iscritto nel registro-giornale un prezzo minore. Questa pena non può mai essere minore di lire 1000 per ogni contravvenzione.

In caso di recidiva alle contravvenzioni previste ai nn. 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui al n. 1, secondo comma.

Le penalità sopraindicate si applicano indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 495 del Codice penale.

È punito con la pena fissata per il reato preveduto dall'articolo 413, n. 2, del Codice penale chiunque, per sottrarsi al pagamento della tassa, opera la trasmissione di gemme, di gioielli, di perle, di vasellame e posateria d'oro e d'argento, di orologi d'oro e in genere di oggetti confezionati con metalli preziosi, mediante una operazione di pegno o in qualunque altro modo atto a dissimulare la vendita.

Per il ritardo da parte degli esercenti ad eseguire il versamento della tassa oltre il termine stabilito dall'articolo 122 gli esercenti incorrono in una soprattassa uguale al decimo delle somme non versate.

Per ogni altra infrazione alle disposizioni del presente capo contravventori incorrono nella pena pecuniaria di lire cento,

Art. 128.

(Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 735, art. 6).

Alla riscossione delle tasse e soprattasse non pagate il ricevitore del registro provvede intimando immediatamente l'ingiunzione nelle forme stabilite per le tasse di registro.

L'ingiunzione viene emessa per la somma mensile più alta che sia stata versata dall'esercente a titolo di tassa durante l'anno in corso ed il precedente, accresciuta di un decimo; ove si tratti di ritardo al primo versamento la somma viene stabilita a giudizio del ricevitore in base alle notizie assunte sull'importanza dell'esercizio facendo in ogni caso riserva del calcolo definitivo.

Contemporaneamente alla vidimazione dell'ingiunzione il pretore, su richiesta del ricevitore, autorizza il sequestro conservativo delle cose formanti oggetto del commercio del debitore per un valore doppio di quello per cui è stata emessa l'ingiunzione.

Il ricorso amministrativo o l'opposizione giudiziale contro l'ingiunzione non sospende il pagamento della tassa e delle incorse soprattasse.

Art. 129.

(Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, art. 8).

Per la riscossione delle tasse, soprattasse e penalità stabilite dal presente titolo nei casi di passaggi dell'azienda da uno ad un altro esercente si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o del successore.

TITOLO XVI.

Disposizioni comuni alle tasse stabilite dalla tariffa speciale.

Art. 130.

(Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 734, art. 6).

Per la decisione delle controversie sulle tasse, soprattasse o pene pecuniarie stabilite nei titoli XI a XV si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 131.

(R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1152, art. 6 e decreto Luogotenenziale 15 [aprile] 1917, n. 734, art. 9).

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni alle disposizioni dei titoli XI a XV.

1° i funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di tessera di riconoscimento;

2° i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza;

3° gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti appartenenti:

a) all'arma dei RR. carabinieri;

b) al Corpo delle RR. guardie di città;

c) al Corpo della R. guardia di finanza.

Ai funzionari, ufficiali ed agenti sopraindicati compete la partecipazione:

a) alla metà del prodotto delle contravvenzioni da loro accertate alle disposizioni della tassa sugli spettacoli pubblici che si riscuote mediante biglietti bollati e della tassa sui biglietti che si rilasciano per le scommesse;

b) al terzo del prodotto netto [d]elle contravvenzioni da loro accertate e relative alle altre tasse di cui ai titoli XI a XV.

Art. 132.

Le disposizioni del titolo X si estendono ai valori di bollo istituiti per la riscossione delle tasse speciali.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle finanze: MEDA.

NB. — Le tabelle di cui è cenno nel presente regolamento saranno pubblicate in un prossimo numero.

Legge per le tasse ipotecarie

TITOLO I.

Tasse ipotecarie.

Art. 1.

(Art. 1 e 2, legge 13 settembre 1874, n. 2079, e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

È stabilita una tassa sopra le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni e gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale, o graduale o fissa.

La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni, e alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca;

quella graduale agli annotamenti per cessioni di crediti, subingressi o surrogazioni;

quella fissa alle altre formalità ipotecarie ed anche a quelle sopraindicate nei casi determinati dalla legge.

L'annessa tabella *A* determina i limiti d'applicazione e la misura della tassa.

Art. 2.

(Art. 5, legge 13 settembre 1874, n. 2079 e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Nel determinare la tassa [pr]oporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui la ipoteca è presa.

Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi, tanto se siano indicati in una somma determinata od in relazione ad un periodo di tempo, quanto se siano indicati genericamente. In quest'ultimo caso la somma degli interessi si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione o la rinnovazione.

Le stesse norme si applicano per determinare la tassa graduale.

Per le rinnovazioni la tassa è dovuta sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata.

Art. 3.

(Art. 7, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Se l'ipoteca è presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita è valutata al decuplo se vitalizia ed al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita debba durare meno di venti anni, è valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca è presa.

Art. 4.

(Art. 3, legge 13 settembre 1874, n. 2079, e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione anche se non trasferiscono la proprietà dei beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca, contengono più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse, distintamente liquidate, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Nel determinare la tassa sulle trascrizioni di atti o di sentenze contenenti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca si ha riguardo al valore su cui si applica la tassa di registro.

Art. 5.

(Art. 8, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Ove sia stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione o rinnovazione, è dovuta la sola tassa fissa per le relative iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione.

Art. 6.

(Art. 9 e 10, legge 13 settembre 1874, n. 2079, e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 483).

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo debbano eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni, una sola di tali for-

malità va soggetta alla tassa proporzionale. Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni è dovuta la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale.

A questo scopo, ove le formalità siano da eseguirsi in diversi uffici ipotecari, debbono presentarsi all' ufficio presso il quale si paga la tassa proporzionale, oltre le due note relative, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità deve essere ripetuta; e sopra ciascuna di queste l' ufficio medesimo trascrive la ricevuta che ha rilasciata a norma dell' articolo 9 per la tassa proporzionale.

Ove non sia in tal modo data la dimostrazione del pagamento della tassa proporzionale, questa deve pagarsi per ciascuna formalità, salvo il diritto di dimostrare successivamente l' avvenuto pagamento della tassa proporzionale per una delle formalità e di ottenere per le altre il rimborso della differenza fra la tassa fissa dovuta e quella pagata.

Le precedenti disposizioni si applicano, nelle corrispondenti ipotesi, agli annotamenti soggetti a tassa graduale ed alle trascrizioni che per uno stesso atto o sentenza si eseguiscono in più uffici o nello stesso ufficio.

Art. 7.

(Art. 11, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Le tasse stabilite dalla presente legge debbono essere pagate all' Ufficio delle ipoteche contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, dell' annotamento o della trascrizione nei registri ipotecari e non possono essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo dia diritto alla restituzione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro.

Art. 8.

(Art. 12, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

L' anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori a termini dell' articolo 28 è a carico del richiedente.

Col richiedente sono solidamente tenuti al pagamento delle tasse tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni o rinnovazioni anche la persona o le persone dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l' ipoteca.

I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle tasse in proporzione della loro quota.

Art. 9.

(Articolo 15, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

La somma pagata per tassa è scritta in lettere ed in cifre dall' Ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegna in prova dell' iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento fatto.

Quando non vi sia certificato, si consegna al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota o sulla domanda che rimane presso l' ufficio.

Nel caso espresso dall articolo 6, l' ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento della tassa fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria o la domanda sulla quale fu trascritta la ricevuta della tassa proporzionale o graduale pagata.

Il conservatore delle ipoteche, che ometta di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo, incorre nella pena di lire 10.

Art. 10.

(Art. 16, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 11.

(Art. 17, legge 13 settembre 1874, n. 2079, e 8, legge 8 agosto 1895, n. 486).

Le tasse ipotecarie si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalità.

Col decorso di due anni dal pagamento della tassa si prescrive tanto l' azione della finanza per il supplemento di tassa, quanto l' azione della parte per la restituzione di tasse pagate.

Art. 12.

(Art. 18, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Per la riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono applicabili le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

TITOLO II.

Delle formalità da eseguirsi a debito, o con esenzione o riduzione di tassa o per le quali la tassa è soddisfatta in modo speciale.

Art. 13.

(Art. 13 e 14, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Possono essere eseguite senza l' obbligo del contemporaneo pagamento delle tasse:

1° le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richieste dal Pubblico ministero nell' interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

2° le formalità richieste nell' interesse delle Amministrazioni dello Stato, o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.

Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella *D*.

Il conservatore deve enunciare il debito della tassa e degli emolumenti nel certificato che consegna e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

Art. 14.

Sono eseguite a debito e, cioè, senza contemporaneo pagamento delle tasse:

1° le iscrizioni in materia di multe e spese di giustizia penale, prese dal Pubblico ministero, dal pretore o dal cancelliere, salvo ricupero in confronto del condannato.

Ove il debito accertato a carico del condannato risulti inferiore a quello per cui l' ipoteca fu iscritta, la tassa prenotata è ridotta in ragione della somma effettivamente dovuta.

Per le tasse relative alle ipoteche iscritte ad istanza della parte civile, a sensi dell' articolo 605 del Codice di procedura penale, si applicano le norme ordinarie.

(R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*).

2° le formalità richieste nei procedimenti civili nell' interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, ovvero di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio, salvo il recupero a termine del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e della legge 19 luglio 1880, n. 5536.

(Legge 14 agosto 1879, n. 5035 e regolamento 7 luglio 1881, n. 313).

3° le formalità richieste nell' interesse dell'Amministrazione del Fondo per il culto nei procedimenti civili, salvo il recupero a termini della legge 14 agosto 1879, n. 5035.

(Art. 914 Cod. di commercio).

4° le formalità necessarie nelle procedure di fallimento, salvo il recupero a termini dell' articolo 914 del Codice di commercio.

Le disposizioni del presente articolo si estendono agli emolumenti dovuti al conservatore nel caso di operazioni e spedizioni contemplate nella tabella *D*.

Art. 15.

Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa:

(Art. 14 e 24, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

1° le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la tassa non debba da altri essere soddisfatta.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.

(Art. 9, legge 29 gennaio 1880, n. 5253; art. 8 legge 29 giugno 1893, n. 347, e art. 1, legge 2 luglio 1896, n. 268).

2° le formalità relative all'affrancazione in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo per il culto e del Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma, di annue prestazioni non superiori a lire cento, da eseguirsi a' sensi delle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268, e le iscrizioni occorrenti per le affrancazioni di annue prestazioni superiori a lire 100.

(Art. 3, legge 8 luglio 1883, n. 1473, e art. 31 legge (T. U.) 30 maggio 1907, n. 376).

3° le formalità relative alle donazioni ed elargizioni fatte per atto tra vivi o per causa di morte a favore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro ed a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

(Articoli 3 e 9, legge 23 gennaio 1887, n. 2476; art. 5, legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 22, legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 22, legge 2 gennaio 1910, n. 7, e art. 5, legge 6 luglio 1912, n. 802).

4° le iscrizioni del privilegio agrario e le relative rinnovazioni di che nel titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 sul credito agrario.

Eguale beneficio si estende alle stesse formalità in dipendenza di operazioni di credito agrario, che si compiono dagli istituti contemplati:

dalla legge 21 dicembre 1902, n. 542, sul credito agrario per il Lazio;

dalla legge 29 marzo 1906, n. 100, che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario;

dalla legge 2 gennaio 1910, n. 7, sul credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;

dalla legge 6 luglio 1912, n. 802, sul credito agrario nella Liguria.

(Art. 4, legge 24 dicembre 1896, n. 551).

5° le formalità relative agli atti stipulati dalle Provincie e dai Comuni della Sicilia e della Sardegna per riscattare i loro debiti a' sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551.

(Art. 4, legge 26 gennaio 1899, n. 30).

6° le formalità per la cessione ai Comuni degli immobili devoluti allo Stato per debiti di imposte dirette, a termini dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1899, n. 30.

(Art. 14, legge 10 dicembre 1899, n. 458).

7° le trascrizioni degli atti di concessione a privati per eseguire lavori nelle zone soggette a servitù militare, a termini dell'art. 14 della legge 10 dicembre 1899, n. 458.

(Art. 45, legge (T. U.) 29 giugno 1902, n. 281).

8° le trascrizioni degli avvisi d'asta nei procedimenti speciali immobiliari per la riscossione delle imposte dirette.

Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed agli enti morali che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(Art. 76, legge 31 marzo 1904, n. 140).

9° le formalità in dipendenza di atti relativi alle operazioni contemplate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, a favore della provincia di Basilicata, che si compiono nell'interesse diretto dei monti frumentari, delle casse agrarie e dei consorzi agrari e diversi da quelli previsti nell'articolo 74 della legge medesima.

(Art. 19, legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646).

10° le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese dagli istituti di credito fondiario e di quelle alle quali essi fossero subentrati per surrogazione o cessione, giusta l'articolo 19 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.

(Art. 26 e 28, legge 29 marzo 1906, n. 100).

11° le formalità in dipendenza di atti relativi ad operazioni di qualunque natura che compiono i monti frumentari, le casse e società agrarie e i consorzi agrari della Sicilia.

Lo stesso beneficio è applicabile alle formalità dipendenti da operazioni di credito agrario regolate con le leggi 7 luglio 1901, n. 334, 28 luglio 1902, n. 342, e 21 dicembre 1902, n. 542, rispettivamente nelle provincie meridionali del continente, nell'isola di Sardegna e nel Lazio.

(Art. 9, legge 15 luglio 1906, n. 383).

12° le formalità dipendenti da operazioni che compiono le casse provinciali di credito agrario nelle provincie meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna, a' sensi dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

(Art. 3 e 7, legge 15 luglio 1906, n. 441).

13° le trascrizioni, le cancellazioni d'ipoteche e le altre annotazioni sui registri ipotecari pei contratti di cessione, di che agli articoli 3 e 7 della legge 15 luglio 1906, n. 441, per la cessione e riscatto dei canoni ed altri oneri reali da parte degli Istituti di credito fondiario.

(Art. 14, legge 27 febbraio 1908, n. 89).

14° la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da eseguirsi quando sia stato compiuto il pagamento del prezzo della casa, ai sensi dell'articolo 14 della legge (T. U.) sulle case popolari o economiche 27 febbraio 1908, n. 89.

(Art. 4 e 25, legge 5 aprile 1908, n. 161).

16° le formalità relative a mutui contratti per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo nelle colonie della Somalia e dell'Eritrea, a sensi degli articoli 4 e 25 della legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana.

(Art. 34, decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295).

17° le formalità dipendenti da operazioni che l'istituto « Vittorio Emanuele III » ha facoltà di fare al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati del terremoto del 1908.

(Art. 5, decreto Luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1433).

18° le formalità dipendenti da atti di qualunque natura occorrenti per l'apertura del conto corrente ipotecario e per la prestazione delle garanzie previste dal primo capoverso dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1433, recante provvedimenti per il credito agrario.

Le competenze dei conservatori delle ipoteche sono ridotte alla metà.

(Art. 10, decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968).

19° le formalità relative agli atti per le tutele degli orfani di guerra, di che all'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.

(Art. 19, decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097).

20° le formalità dipendenti da atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, da domande, concessioni o consegna dei ricoveri provvisori o stabili, delle aree e pertinenze e dei sussidi, di che al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane, nonchè da

quegli atti occorrenti per le occupazioni temporanee o per le espropriazioni a cura dello Stato.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti.

Art. 16.

L'annessa tabella B determina i casi nei quali la tassa è ridotta, la misura della riduzione e i casi in cui la tassa è soddisfatta in modo speciale.

TITOLO III.

Delle trascrizioni obbligatorie.

Art. 17.

(Art. 1, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1505, alleg. *H*).

Le disposizioni degli articoli 1314 e 1932 del Codice civile sono estese alle divisioni di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca.

Art. 18.

(Art. 2, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1505, alleg. *H*).

La trascrizione degli atti menzionati nei primi cinque numeri dell'art. 1314 e nell'art. 1932 del Codice civile, nonchè delle divisioni di immobili e di altri diritti capaci di ipoteca, deve eseguirsi nel competente ufficio delle ipoteche, entro trenta giorni dalla data dell'atto pubblico o dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni, a cura del notaio o del pubblico ufficiale che li ha ricevuti o autenticati, e ciò anche quando la trascrizione debba eseguirsi presso più uffici ipotecari.

Nel termine di trenta giorni non si computa l'ultimo, se festivo.

Art. 19.

(Art. 3, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1505, alleg. *H*).

Nei 30 giorni dalla data della pubblicazione delle sentenze accennate ai numeri quarto, settimo ed ottavo dell'articolo 1932 del Codice civile e nell'art. 894 del Codice di procedura civile, i cancellieri debbono trasmetterne copia autentica, richiedendone la trascrizione al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali debbono eseguirla immediatamente.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito; pel ricupero delle quali il conservatore provvede contro le parti interessate a norma dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 20.

(Art. 4, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1505, alleg. *H*).

La omissione, nei termini fissati, della richiesta di trascrizione da parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblici ufficiali, che ne hanno obbligo, è punita con una soprattassa eguale al sestuplo della tassa e mai minore di lire dodici.

Per le trascrizioni per cui non è dovuta tassa, si incorre nella pena pecuniaria di lire dodici.

Per la esazione della soprattassa e della pena pecuniaria si procede a norma della legge di registro.

Art. 21.

(Legge 23 aprile 1911, n. 509, art. 31).

Le soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre il sessantesimo giorno dopo la scadenza del termine stabilito.

TITOLO IV.

Norme di servizio ipotecario.

Art. 22.

(Articoli 3 e 4, legge 8 agosto 1895, n. 486,
ed art. 29, legge 23 aprile 1911, n. 509).

Per ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei documenti depositati nello ufficio delle ipoteche, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda. È fatta eccezione pei certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente, o separatamente rilasciati in prova delle eseguite formalità.

Apposita domanda va parimenti presentata per ogni formalità d'annotamento.

Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e, quando riguardino operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

Rimangono salve le speciali norme circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffizi governativi e di esattori delle imposte dirette.

Art. 23.

(Articolo unico, legge 8 luglio 1883, n. 1460).

I conservatori delle ipoteche non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1° le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state messe in regole a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2° le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l' ultima iscrizione, omesse le precedenti.

Art. 24.

(Art. 32, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti, le note o le domande di annotamento che egli ricusa o ritarda di ricevere.

Questa dichiarazione è rilasciata in carta senza bollo.

La parte, salva sempre l'azione derivante dell'art. 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all' ufficio, o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire certificati, valersi del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il Pubblico ministero comunica ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze la decisione emanata.

Art. 25.

(Art. 19, legge 28 giugno 1885, n. 3196).

I conservatori delle ipoteche devono inviare ogni quindici giorni al procuratore del Re del tribunale del circondario, nel quale risiede l'ufficio, un estratto del registro generale o d'ordine.

Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositato negli uffici delle ipoteche, a sensi degli articoli 1936, 1989 e 1994 del Codice civile, le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

Al termine d'ogni anno i conservatori inviano tali copie all'archivio notarile del luogo.

TITOLO V.

Personale degli uffici delle ipoteche.

Art. 26.

(Art. 20 e 21, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

I conservatori delle ipoteche sono funzionari dello Stato.

Essi, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l' adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

Il regolamento, sentito il Consiglio di Stato, stabilisce i criteri e le norme per le nomine e per le promozioni dei conservatori.

Art. 27.

(Art. 20, legge 13 settembre 1874, n. 2079
e articolo unico 17 luglio 1910, n. 518).

I commessi, gli altri impiegati e gli inservienti che occorrono per gli uffici ipotecari non sono funzionari dello Stato.

Essi sono nominati e rimossi dai conservatori che ne devono partecipare la nomina e la remozione al Ministero di grazia e giustizia e a quello delle finanze.

I commessi possono farsi inscrivere alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza per gli operai a norma delle leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383.

Il conservatore ha facoltà di nominare un commesso gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente deve essere riconosciuta dall' intendente di finanza della provincia in cui si trova l' ufficio ipotecario. Il conservatore notifica la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile, alla Corte d'appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Anche del fatto del commesso gerente, dei commessi, degli altri impiegati e degli inservienti è responsabile, in ogni caso, il conservatore delle ipoteche, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 28.

(Art. 22, legge 13 settembre 1874, n. 2079, ed art. 5, legge 8 agosto 1895, n. 486).

I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro, per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono rispettivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso nella misura determinata dalla tabella *C*.

Essi sono inoltre autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella *D*, salvo le disposizioni del titolo II.

Ai conservatori delle ipoteche che nel precedente impiego avevano uno stipendio superiore a L. 7000 viene pagata la differenza a titolo di assegno personale.

Agli effetti della liquidazione della pensione dei conservatori e per il computo della relativa ritenuta, è fatto calcolo del solo stipendio e dell'assegno personale anzidetto.

Per i ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario la pensione è liquidata a norma della legge 24 dicembre 1908, n. 744.

Art. 29.

(Art. 24, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragione di pubblica amministrazione.

Art. 30.

(Art. 26, legge 13 settembre 1874, n. 2079; art. 6, legge 3 marzo 1904, n. 68; art. 2, legge 19 luglio 1906, n. 370, e articolo 8, legge 24 dicembre 1908, n. 744).

Sono a carico diretto dello Stato le spese per i locali e per i mobili d'ufficio e quelle delle stampe, dei registri e dei modelli che sono forniti dall'Amministrazione.

Il regolamento, sentito il Consiglio di Stato, stabilisce le norme per provvedere a tutte le altre spese, come quelle d'ufficio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di custodia di locali, di retribuzione del commesso gerente, dei commessi, degli altri impiegati ed inservienti e d'ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

In compenso di quelle spese, alle quali non provveda direttamente lo Stato e che siano perciò a carico esclusivo dei conservatori, è accordata ai medesimi una indennità secondo le norme del regolamento.

Sono dichiarati in franchigia i vaglia postali occorrenti ai conservatori delle ipoteche per il versamento delle riscossioni alla Tesoreria provinciale.

Art. 31.

(Art. 28, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

I conservatori delle ipoteche prestano due distinte cauzioni: una nell'interesse del pubblico, l'altra nell'interesse dello Stato.

La cauzione nell'interesse del pubblico è stabilita per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino nella somma di lire 40,000.

Per gli altri uffici è stabilita secondo la popolazione del distretto ipotecario:

in lire 30,000 quando essa supera i 200,000 abitanti;
» » 20,000 » » 100,000 ma non i 200,000;
» » 16,000 » » 60,000 » » 100,000;
» » 12,000 » » 35,000 » » 60,000;
» » 10,000 quando non supera i 35,000.

Nell'isola di Sardegna la detta cauzione si limita alla metà delle somme sopraindicate.

Il regolamento stabilisce le norme per la determinazione della cauzione nell'interesse dello Stato.

Le cauzioni debbono essere prestàte o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili possono essere surrogate da titoli del debito pubblico italiano.

Le variazioni nell' ammontare delle cauzioni si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare dell'ufficio.

Art. 32.

(Art. 29, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

La cauzione che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell' interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico ministero.

La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall' ufficio, sentito il Pubblico ministero.

Tranne il caso di consenso esplicito dell' opponente, la Corte di appello non può disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto periodo sia stata promossa azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilità incorse nell' esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificarlo alla cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l' azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 33.

(Art. 30, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Le cauzioni prestate dal conservatore servono di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

Il conservatore che per qualunque motivo debba cessare dall' ufficio, non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'intendente di finanza designato ad assumerne, provvisoriamente, le funzioni, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

Art. 34.

(Art. 31, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità delle sue funzioni ha il domicilio legale nell' ufficio delle ipoteche da lui amministrato.

Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 35.

(Art. 33, legge 13 settembre 1874, n. 2079).

Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore delle ipoteche per morte o per qualsiasi altra causa, il Pubblico mi-

nistero presso la Corte d'appello fa pubblicare nella « Gazzetta ufficiale del Regno » un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione dalle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 24, 27 e seguenti.

Eguale avviso fa pubblicare nel « Foglio annunzi legali » delle Provincie ove hanno sede gli uffici nei quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni.

Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella « Gazzetta ufficiale » e nei « Fogli annunzi legali » sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori delle ipoteche si applicano anche ai ricevitori del registro per il servizio ipotecario di cui siano incaricati.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

NB. — Le tabelle di cui è cenno nel presente regolamento saranno pubblicate in un prossimo numero

---

Legge per le tasse sul e concessioni governative.

Art. 1.

(Art. 1 legge 13 settembre 1874, n. 2086
e articolo 5 legge 23 dicembre 1874, n. 2284).

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nelle annesse tabelle *A* e *C* sono soggetti alle tasse in esse determinate.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'erario, in conformità della tariffa notarile e sotto il nome di « diritti di segreteria », le tasse indicate nella tabella *B*.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

Art. 2.

(Art. 2 legge 13 settembre 1874, n. 2086; art. 22 regio decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510; art. 30 legge 23 aprile 1911, n. 509).

La riscossione delle tasse determinate dalle tabelle *A* e *B* è fatta dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o è ricevuta la dichiarazione.

Per altro per le tasse fisse, non superiori a lire venti, ove non sia diversamente indicato nella tabella *A*, può farsi uso di speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria che debbono presentarsi dal contribuente all'autorità o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

Le tasse sui passaporti e sulle legalizzazioni, di che ai nn. 28, 29 e 30 della tabella *A*, sono riscosse mediante altre apposite marche.

La tassa per il permesso di porto di armi di cui al n. 15, lettere *b*), *c*) e *d*) della tabella *A* può essere riscossa, assieme a quella di bollo, dovuta pel permesso, mediante uso di carta bollata speciale del corrispondente complessivo importo.

Art. 3.

(Art. 3 legge 13 settembre 1874, n. 2086).

Agli effetti dell'annuale rinnovazione della licenza, di che all'articolo 54 della legge sulla pubblica sicurezza, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, debbono presentare la licenza all'autorità di pubblica sicurezza del circondario perchè sia munita del *visto* e debbono contemporaneamente pagare le tasse stabilite dalla tabella *C*; il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

Questa disposizione è, sotto la medesima pena, applicabile, quanto alla vidimazione annuale, contemplata ai nn. 22 e 23 della tabella *A*, anche a coloro che esercitano l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati, o tengono uffici pubblici di agenzia di prestiti sopra pegno.

Art. 4.

(Art. 2 decreto legislativo 19 novembre 1914, n. 1290).

In uno stesso atto, certificato, copia od estratto fatto nello Stato, per valere nello Stato, non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firme.

Art. 5.

(Art. 4 decreto legislativo 19 novembre 1914, n. 1290).

E' efficace in tutto il Regno la legalizzazione di firme, fatta nella rispettiva competenza dai prefetti, dai presidenti dei tribunali e dai rettori delle R. Università degli studi e dai capi degli Istituti di studi superiori regolarmente approvati.

Art. 6.

(Art. 4 legge 13 settembre 1874, n. 2086).

Le concessioni, le autorizzazioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nelle tabelle non hanno effetto ove non consti del pagamento della tassa dovuta.

Art. 7.

(Art. 5 legge 13 settembre 1874, n. 2086;
e art. 6 legge 22 luglio 1894, n. 339).

Le autorità ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e delle tabelle, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debitrici, incorrono in una pena pecuniaria eguale al doppio della tassa aumentato di un quinto ed, in ogni caso, non minore di lire ventiquattro.

Art. 8.

(Art. 2 legge 19 luglio 1880, n. 5536;
e articolo 6 legge 22 luglio 1894, n. 339).

L'esercizio di atti o diritti contemplati dalla presente legge, senza il pagamento delle tasse relative, è punito con una pena pecuniaria eguale al doppio della tassa aumentato di un quinto e, in ogni caso, non mai minore di lire ventiquattro, salvo le disposizioni speciali stabilite nelle tabelle e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

Art. 9.

(Art. 32 legge 23 aprile 1911, n. 509).

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alla presente legge e per riscuotere le tasse di che alle tabelle *A* e *B* e le pene pecuniarie relative.

Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, si prescrivono tanto l'azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Art. 10.

(Art. 33 legge 23 aprile 1911, n. 509).

E' stabilito il termine di sei mesi per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti l'applicazione delle tasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa.

I sei mesi decorrono dalla notificazione delle decisioni amministrative eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

Art. 11.

(Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; legge 19 luglio 1880, n. 5536; legge 14 agosto 1879, n. 5035 e regolamento 7 luglio 1881, n. 313).

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'Amministrazione dello Stato, le Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del Fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero, a termini del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e delle leggi 14 agosto 1879, n. 5035 e 19 luglio 1880, n. 5536.

Le tasse per gli atti giudiziari che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali o comunali compiuti dagli esattori delle imposte dirette, a sensi degli articoli 70 e 99 della legge (T. U.) 29 giugno 1902, n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette

sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito pel recupero in confronto della parte soccombente quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai Consorzi, alle Società ed enti morali che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 12.

(Art. 19 regolamento 10 gennaio 1915, n. 68).

Non sono soggette a tassa le autorizzazioni a portare armi rilasciate per ciascun individuo appartenente a quelle categorie di personale civile dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, per le quali nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che esse, nell'interesse pubblico, vadano armate.

L'autorizzazione vale soltanto per l'uso dell'arma a scopo di difesa personale.

Art. 13.

(Art. 5 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

Il passaporto rilasciato, tanto agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro quanto alle loro famiglie, è esente dalla tassa di che al n. 28 della tabella A.

Sono parimenti esenti dalla stessa tassa i passaporti rilasciati a coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.

Art. 14.

(Art. 7 legge 13 settembre 1874, n. 2086).

E' data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione dalle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione.

Art. 15.

(Avvertenza posta al n. 44 della tabella 1880 e art. 6 decreto legislativo 19 novembre 1914, n. 1290).

Non è dovuta la tassa di legalizzazione, di che ai numeri 29 e 30 della tabella, quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da legalizzarsi.

Eguale beneficio, estensibile alla autenticazione di che al n. 31 della tabella, è concesso per gli atti di coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve procedere alla legalizzazione.

Art. 16.

(Legge 6 aprile 1913, n. 285).

E' esente da ogni legalizzazione la copia della domanda e dei relativi allegati che, a termini della legge 6 aprile 1913, n. 285, approvante gli atti firmati fra l'Italia e vari Stati per la protezione della proprietà industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, deve essere presentata per far valere la priorità di un deposito fatto in altro Stato.

Art. 17.

(Art. 5 della Convenzione con la Repubblica di S. Marino 28 giugno 1897, approvata con la legge 11 agosto 1897, n. 379).

Tutti gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali del Regno o della Repubblica di San Marino, sono esenti dalla tassa di legalizzazione delle firme di che al n. 29 della tabella *A*. Essi fanno piena fede ed hanno esecuzione nell'uno o nell'altro Stato, se ricevuti in Italia, colla sola legalizzazione del presidente del competente tribunale soggetta alla tassa, stabilita dal successivo n. 30 e, se ricevuti nella Repubblica di San Marino, colla sola legalizzazione del segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Art. 18.

(*a*). Art. 68 legge (T. U.) 17 luglio 1910, n. 536; *b*). Art. 3 legge 8 luglio 1883, n. 1473, e art. 31 legge (T. U.) 30 maggio 1907, n. 376; *c*). Art. 19 legge (T. U.) 31 gennaio 1904, n. 51).

Sono esenti dalla tassa stabilita dal n. 62 della tabella *A*:

a) le ricevute dei titoli consolidati e dei debiti redimibili indicati nell'articolo 67 della legge (T. U.) 17 luglio 1910, n. 536 pel Debito pubblico, e dei titoli relativi ai prestiti di guerra autorizzati coi Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, 17 giugno 1915, n. 859, 22 dicembre 1915, n. 1809, 2 gennaio 1917, n. 3 e 1 dicembre 1917, n. 1860, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni considerate nello stesso articolo 67;

b) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, rilasciate per il tramutamento dei titoli stessi;

c) le ricevute dei titoli di Debito pubblico appartenenti alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di che all'articolo 19 della legge (T. U) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro pure rilasciate per il tramutamento.

Art. 19.

(Art. 27 legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646; art. 3 legge 22 dicembre 1905, n. 592; art. 95 legge (T. U.) 28 aprile 1910, n. 204; art. 11 legge 16 luglio 1914, n. 665; art. 2 legge 22 luglio 1897, n. 317, e art. 28 legge 30 giugno 1910, n. 361).

Le tasse sulle concessioni governative dovute in dipendenza dei mutui contratti giusta l'articolo 27 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646 e l'articolo 3 di quella 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario, l'articolo 95 della legge (T. U.) 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e l'articolo 11 della legge 16 luglio 1914, n. 665, a favore della Sardegna, vengono corrisposte collo speciale abbonamento dalle dette leggi consentito.

Sono parimenti comprese nello speciale abbonamento ammesso dalle leggi 22 luglio 1897, n. 317, 15 luglio 1906, n. 333 e 30 giugno 1910, n. 361, le tasse sulle concessioni governative relative alla produzione ed al commercio dello zolfo.

Art. 20.

(Art. 29 legge 30 giugno 1910, n. 361).

Sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite giusta l'articolo 25 della legge 15 luglio 1906, n. 333, quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali nelle quali lo zolfo formi l'oggetto principale.

Così pure le società estere costituite per attuare in Italia i medesimi scopi, godono, per tutta la durata del loro esercizio, di eguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nel Regno e per stabilire un'agenzia generale od una rappresentanza.

Art. 21.

(*a*). Art. 8 legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e art. 8 legge 29 giugno 1893, n. 347; *b*). Art. 14 legge 10 dicembre 1899, n. 458; *c*). Articolo unico legge 1 aprile 1915, n. 462).

Sono esenti dalle tasse, di cui alla tabella *B* (diritti di segreteria):

a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a lire 100, a sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il culto ed al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari;

c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali dell'« Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna della Libia.

Art. 22.

(Art. 2 legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*).

Competono ai Comuni le tasse indicate nella tabella *C*, ferme le disposizioni della legge e regolamenti di pubblica sicurezza riguardanti gli esercizi pubblici ivi indicati.

Art. 23.

(Art. 17 legge 14 luglio 1887, n. 4702).

E' punito colla detenzione fino ad un anno chiunque scientemente fa uso o smercio di carta bollata o di marche precedentemente usate.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

NB. — Le tabelle di cui è cenno nel presente regolamento saranno pubblicate in un prossimo numero.

Legge per le tasse sui velocipedi ed altri veicoli meccanici.

Art. 1.

(Art. 1 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; art. 3 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153, e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

La circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili è soggetta alle tasse annuali stabilite dalla tariffa, allegato *A*, annessa alla presente legge.

La circolazione sulle aree pubbliche dei motocicli e degli automobili di ogni specie e la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggetti alle tasse annuali stabilite dalla tariffa, tabella *B*, annessa alla presente legge.

La tassa è dovuta per l' intero anno solare qualunque sia il giorno nel quale ne venga fatto il pagamento.

Solamente per gli automobili che si dimostrino nuovi di fabbrica, e che entrino in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell' anno solare, la tassa è ridotta, per una volta tanto, alla metà.

Art. 2.

(Art. 2 e 20 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Per i velocipedi e per le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, muniti di apposito congegno di chiusura che li rende inamovibili.

La vendita è fatta esclusivamente dai comuni secondo le modalità determinate dal regolamento.

I contrassegni debbono essere, a cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, stabilmente fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo).

Essi sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti, costituiscono la sola prova del pagamento della tassa e non possono essere, durante l'anno, rimossi, nè alterati.

Art. 3.

(Art. 3 e 20, 2° comma legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; art. 6 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153, e art. 4 decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

Per i motocicli e gli automobili la tassa annuale si paga all' ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza del possessore, e per gli autoscafi a quello nella cui circoscrizione è inscritto il galleggiante.

L' ufficio, oltre che con la bolletta prescritta dall'amministrazione delle tasse sugli affari, fa constare del pagamento anche mediante speciale quietanza sulla licenza di circolazione richiesta dalle norme in vigore, la quale dal conducente deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza. Questa quietanza costituisce, agli effetti della circolazione, la sola prova del pagamento della tassa.

All'atto del pagamento della tassa l'ufficio consegna gratuitamente anche un contrassegno munito di congegno di chiusura che lo rende inamovibile. Questo contrassegno costituisce il distintivo esterno dell' eseguito pagamento e deve essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, stabilmente fissato:

a) per i motocicli sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo);

b) per gli automobili sull' albero dello sterzo o sul volante o dove altrimenti venga stabilito dal regolamento;

c) per gli autoscafi sulla ruota del timone.

Il contrassegno è valido soltanto per l' anno solare per il quale la tassa viene pagata e non può essere durante l'anno rimosso, nè alterato.

Art. 4.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 591).

I velocipedi e i motocicli, anche se condotti a mano o portati a spalla o in altro modo, devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa applicato nel posto prescritto.

Devono parimenti essere sempre muniti del contrassegno di tassa, applicato come sopra, gli automobili di ogni specie comunque trainati e gli autoscafi comunque rimorchiati.

È ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa soltanto per i veicoli in corso di trasporto per regolare spedizione, risultante da corrispondente documento, a mezzo di ferrovia, di nave o di carro, o someggiati, quando si trovino imballati o ingabbiati e condizionati in modo da non poter essere usati per circolare.

Art. 5.

(Avvertenza VI della tariffa annessa al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *E*).

L'automobile o l'autoscafo che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. All' atto del pagamento il ricevitore del registro consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro. Nessun rimborso di tassa è concesso nel caso inverso.

Art. 6.

(Art. 4 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; e art. 6 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153, e art. 2, 1° comma, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *E*).

Per i velocipedi e per le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, qualora, in occasione di riparazioni, sorga la necessità di rimuovere il contrassegno fissato, possono gli interessati, osservate le norme del regolamento, ottenerne uno nuovo valido per lo stesso anno solare, mediante consegna del contrassegno rimosso e del relativo congegno di chiusura, ed a condizione che questi conservino le indicazioni e le caratteristiche che valgano ad identificarli.

Per i motocicli, gli automobili e gli autoscafi, oltrechè nel caso suindicato, è ammesso il cambio del contrassegno che siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, a norma del regolamento.

Per ottenere il cambio deve in ogni caso presentarsi all'ufficio del registro presso il quale si è pagata la tassa, motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo, e deve esibirsi la licenza di circolazione. Ove il ricevitore del registro rifiuti il cambio, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza con altra istanza in carta bollata. L'intendente di finanza decide inappellabilmente.

Per il cambio del contrassegno è dovuto un diritto fisso di lire una per i velocipedi, di lire sei per i motocicli, di lire quindici per gli automobili e gli autoscafi.

Art. 7.

(Art. 5 e 6 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e articolo 7, decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153).

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalle tariffe allegati *A* e *B*:

a) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari, o da agenti, sia in divisa, sia muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli automobili e gli autoscafi destinati al servizio postale ordinario, in seguito ad apposita autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) gli automobili e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei comuni, al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoscafi esclusivamente destinati all' industria della pesca marittima, al trasporto di merci, e quelli da posteggio;

e) i velocipedi e le macchine od apparecchi ad essi assimilabili usati personalmente da infermi poveri provvisti di apposita licenza, a norma del regolamento;

f) i veicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie, al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza a norma dal regolamento.

Sono mantenute, per le dette tasse, le esenzioni stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, e dall'art. 37 del regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, per la applicazione delle tasse sulle vetture.

I veicoli di ogni specie indicati nelle tariffe, allegati *A* e *B*, pei quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dallo Stato. Anche il contrassegno gratuito deve essere stabilmente fissato nel modo prescritto dagli articoli 2 e 3.

Art. 8.

(Art. 5, lett. *d*, legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; art. 4 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153, e articolo unico del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1468).

Compete franchigia da tassa per tre mesi ai velocipedi, motocicli ed automobili ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all' estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione.

Le vetture automobili estere ad uso privato possono circolare nel Regno anche per altri tre mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al sesto mese.

Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio del registro o presso la dogana al momento della riesportazione. Nel primo caso la dogana deve assicurarsi che sia stata pagata la dovuta tassa.

La vettura automobile estera non riesportata alla scadenza dei sei mesi si considera nazionalizzata, e non può più circolare nel Regno senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intiero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

Le precedenti disposizioni stabilite per le vetture automobili si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato, che entrano nel Regno per mare o dai laghi o fiumi internazionali.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo per i veicoli ad uso privato importati temporaneamente e appartenenti a persone residenti all'estero, è subordinato alla sussistenza di reciprocità di trattamento da parte del paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

La sussistenza della reciprocità nei rapporti delle tasse interne di circolazione, è riconosciuta dal ministro delle finanze e dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro degli affari esteri.

Art. 9.

(Art. 7 e 8 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Per la circolazione di prova dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi a scopo di verificazione e di studio della macchina ed accessorî, od a scopo di vendita, l'amministrazione delle tasse sugli affari può concedere ai fabbricanti e commercianti di detti veicoli, inscritti come tali sui ruoli della imposta di ricchezza mobile, speciali contrassegni amovibili. In luogo delle tasse normali stabilite per ciascun veicolo, per ogni contrassegno di prova concesso è dovuta quanto ai motocicli una tassa di lire trenta e quanto agli automobili e agli autoscafi una tassa speciale corrispondente a due terzi di quella normale.

I contrassegni valgono per l' anno solare, sono personali e non cedibili.

Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione dei contrassegni di prova.

Art. 10.

Per la riscossione di supplementi di tassa si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 11.

(Art. 20 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; art. 2 legge 6 luglio 1912, n. 767; art. 1 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153; art. unico del decreto legislativo 21 novembre 1915, n. 1643, alleg. *D*, e art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

Sul prodotto delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi competono ai comuni ed alle provincie le quote di compartecipazione determinate in conformità alla tabella allegato *C* e da corrispondersi con le norme stabilite dal regolamento.

La quota spettante alle provincie sul prodotto delle tasse sugli automobili viene alla fine di ogni esercizio ripartita a cura dello Stato fra tutte le provincie del Regno, per metà in ragione del numero degli automobili inscritti in ogni provincia secondo la residenza dei possessori e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia.

Art. 12.

(Art. 21 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e art. 8, decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153).

È vietato ai comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge.

Art. 13.

(Art. 9 e 10 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569; art. 6 e 7 decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153, e art. 2, 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

È vietato di far circolare alcuno dei veicoli indicati nelle tariffe allegati *A* e *B* senza il preventivo pagamento della tassa nella misura dovuta.

Per i velocipedi e per i veicoli ad essi assimilabili la tassa non s' intende pagata se si fanno circolare senza il prescritto contrassegno.

Art. 14.

(Art. 9 e 10 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e art. 3, 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

I contravventori alle disposizioni della presente legge incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

	VELOCIPEDI ED APPARECCHI ASSIMILABILI	MOTOCICLI AUTOMOBILI AUTOSCAFI
Circolazione con velocipede od apparecchio assimilabile:		
a) senza il contrassegno di tassa	Il doppio della tassa dovuta.	—
b) a più posti, portante un contrassegno di tassa inferiore a quella dovuta	Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno.	—
Circolazione con motociclo, automobile o autoscafo, quando:		
c) non sia stata pagata la tassa	—	Il doppio della tassa dovuta.
d) sia stata pagata una tassa insufficiente in rapporto alla forza del motore	—	Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno.
e) il veicolo non porti il contrassegno prescritto, sebbene dalla licenza di circolazione la tassa risulti pagata.	—	L. 40
f) il veicolo non sia accompagnato dalla licenza di circolazione, sebbene la tassa sia stata pagata	—	L. 20
g) del veicolo si faccia un uso per il quale sia dovuta una tassa maggiore di quella pagata. . .	—	Il triplo della differenza fra la tassa annuale dovuta e quella pagata, oltre la perdita del contrassegno.

Circolazione con qualsiasi veicolo contemplato dalle tariffe, allegati *A* e *B*:		
h) con contrassegno di tassa rimosso dopo la originaria applicazione o alterato nel congegno di chiusura	L. 20	L. 40
i) con contrassegno di tassa non applicato nel modo o nel posto prescritto.	L. 15	L. 15
l) senza il prescritto contrassegno di esenzione dalla tassa	L. 5	L. 10

Art. 15.

(Art. 16 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a lire 500 chiunque vende o pone in vendita contrassegni senza regolare licenza a norma del regolamento, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderne, o li cede anche temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa pena è applicabile per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito.

Art. 16.

(Art. 10, penultimo comma, e 18 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque contravviene alle disposizioni del regolamento circa la concessione e l' uso dei contrassegni di prova, è punito con la pena pecuniaria di lire 100, se si tratta di motocicli, e di lire 300 se si tratta di automobili o di autoscafi.

Ogni altra contravvenzione alle disposizioni del regolamento è punita con la pena pecuniaria di lire 15.

Art. 17.

(Art. 17 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Le disposizioni del libro 2°, titolo 6°, capo 2°, del Codice penale, sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nella presente legge, compresi quelli gratuiti, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti, ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Art. 18.

(Articoli 11 e 12 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e art. 6, decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153).

I velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, sono sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme stabilite dal regolamento, versino l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente a titolo di cauzione.

Per i motocicli, automobili e autoscafi trovati a circolare senza che sia stata pagata la tassa, si procede al sequestro solo quando l'agente che accerta la contravvenzione non possa identificarne il proprietario ed il conducente.

Art. 19.

(Art. 13 e 16 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Il contravventore che non abbia pagata la pena pecuniaria, o l'abbia versata a semplice titolo di cauzione, può impugnare la sussistenza della contravvenzione o la liquidazione della pena pecunaria, chiedendo, con apposita domanda all'Intendenza di finanza che sulla contravvenzione si pronunzi l'autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si procede a giudizio penale.

Nei casi in cui con la domanda sia contestata la sussistenza della contravvenzione, dalla decisione dell'Intendenza è ammesso appello al Ministero delle finanze nel termine di quindici giorni dalla notificazione della decisione. Quando invece la domanda si limiti ad impugnare la liquidazione della pena pecuniaria, la decisione dell'Intendenza è inappellabile.

Contro la decisione dell'Intendenza o del Ministero non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notifica all'interessato.

Per le contravvenzioni di cui all'art. 15, ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione della pena pecuniaria nei limiti ivi stabiliti, la decisione dell'Intendenza è sempre inappellabile.

Art. 20.

Le controversie relative all'applicazione ed alla riscossione delle tasse stabilite dalla presente legge sono di competenza del tribunale civile.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono di competenza del pretore se riguardano velocipedi; del tribunale se riguardano motocicli, automobili ed autoscafi.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di cinque anni.

Art. 21.

(Art. 15 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i veicoli sequestrati sono venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, viene restituito al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, il contravventore è tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 22.

(Art. 19 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, e art. 3 decreto legislativo 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. *E*).

Sono competenti per l'accertamento delle contravvenzioni gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti appartenenti:

all'arma dei Reali carabinieri;
al corpo della Regia guardia di finanza;
al personale delle capitanerie di porto;
al corpo delle Regie guardie di città;
al corpo delle Regie guardie forestali.

Sono parimenti competenti i funzionari:

delle dogane e degli uffici del registro;
degli uffici di questura e di altri uffici dell'amministrazione di pubblica sicurezza;
degli uffici del genio civile;
dell'ufficio speciale del Ministero dei lavori pubblici per le ferrovie, tramvie e automobili e degli uffici che ne dipendono;
delle amministrazioni provinciali;
delle amministrazioni comunali.

Sono pure competenti:

le guardie di polizia urbana (guardie municipali);
le guardie campestri e le altre guardie o agenti giurati dei comuni e delle provincie;
le guardie daziarie;
i cantonieri delle strade nazionali;
i cantonieri ferroviari;
le guardie dei Regi tratturi;
i cantonieri delle strade provinciali;
i cantonieri delle strade comunali.

A chiunque, fra le persone su indicate, ha accertato la contravvenzione compete la metà delle pene pecuniarie riscosse. L'altra metà va a profitto dell'erario.

Art. 23.

(Art. 23 legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569).

Con regolamento verranno emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, e stabilite le norme per la determinazione della forza motrice dei veicoli a motore e per la risoluzione delle relative controversie.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle finanze: MEDA.

NB. - Le tabelle di cui è cenno nel presente regolamento saranno pubblicate in un prossimo numero.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	375304	Gori Ugolina e Giovanni fu Osvaldo, minori sotto la patria potestà della madre Grandegger Lucia fu Ivo moglie in seconde nozze di Rivalta Ercole, dom. in Udine . . . . . . L.	350 —
»	741505	Marmorale Clementina fu Giuseppe, moglie di Crafa Mariano di Saverio, dom. in Paduli (Benevento) . . . . »	199 50
P. N. 4,50 %	60	Parassolo Luigia Catterina di Carlo, nubile, dom. a Torino . . »	22 50
Cons. 5 % (1917)	21624	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
3,50 %	707203	Tacchini Carlo di Carlo, dom. a Carella con Moriaga (Como). - Vincolata . . . . »	77 —
Cons. 5 0|0 (1917)	13084	Pino Enrico di Alessandro, dom. in Alessandria. . . . . »	55 —
»	13087	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
»	24477	Caloisi Emilia di Cesare, nubile, dom. a Roma . . . . »	200 —
»	34410	Intestata come la precedente. . . . . »	100 —
3,50 0|0	270130 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Gennaro d'Agostino fu Felice, durante la vita del sacerdote Giannattasio Pasquale fu Salvatore . . . . . »	59 50
		Per la proprietà: Fallita di Raffaele Ciaramella, rappresentata dal curatore Luigi Fiorillo, dom. in Napoli	
»	546566	Chiesa di Santa Marina in Salina Isola (Messina) . . . . »	7 —
»	614423	Chiesa di Santa Marina in Salina (Messina) . . . . »	7 —
»	626348	Intestata come la precedente. . . . . »	7 —
»	98756	Chiesa di Santa Marina in Salina di Lipari (Messina) . . . . . »	14 —
»	726423	Imbornone Pietro di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo . . . . »	483 —
»	331086	Palmieri Giuseppe fu Gennaro, dom. in Acri (Cosenza) - Vincolata . . . . »	346 50
P. N. 5 0|0 (1917)	5634	Sticco Immacolata e Salvatore di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	15 —
3,50 0|0	544418	Gregotti Silvia di Luigi, moglie di Gusmani Lodovico fu Giuseppe, dom. a Zinasco (Pavia) - Vincolata . . . . »	850 50
»	430451	Valli Giovannina di Carlo Mansueto, moglie di Galtarossa Antonio fu Giacomo, dom. in Verona - Vincolata. . . . . . . »	168 —
»	81188	Compagnia delle Cento Sorelle sotto il titolo di San Francesco di Sales, eretta nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Carmagnola, Torino . . . . »	21 —
»	619594	Sardi Agostino fu Delfino, dom. a Torino. . . . . »	175 —
Cons. 5 %	36531	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como) »	1350 —

Roma, 28 febbraio 1918.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° marzo 1918, in San Bartolomeo di Lanze, provincia di Alessandria, e il 3 marzo 1918 in Codegliano, provincia di Como, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 agosto 1917:

Vedove.

Lionti Filippa di Migliore Michele, sold., L. 630 — Capisciolto Teresina di De Francesco Carmine, id., L. 630 — Cavazzuti Ermenegilda di Drusiani Valentino, id., L. 630 — Antonilli Carmela di Valletta Paolo, id., L. 630 — La Morca Gelsomina di Averaino Pasquale, id., L. 630.

Candeliere Maria di Proto Luigi, soldato, L. 630 — Angelini Florinda di Mariani Agostino, id., L. 630 — Rolando Teresa di Bertolino Francesco, id., L. 630 — Casciari Laura di Capua Vincenzo, capitano, L. 1720 — Spezia Giuseppa di Suzzara Pietro, caporale, L. 890 — Conforti Rita di Mantini Cesare, soldato, L. 630 — Giussani Maria di Scuratti Giovanni, id., L. 680 — Carinelli Giuseppina di Ruffoni Giulio, id., L. 680 — Callori Giulia di Pompei Paolo, id., L. 730 — Barletta Angelina di Orlando Giuseppe, id., L. 730 — Abbruzzese Vincenzina di Ginese Michele, id., L. 840 — Cicalese Anna di De Girolamo Del Mauro Raffaele, id., L. 630 — Cimolino Anna di Orlando Celestino, id., L. 630 — Pignataro Elena di Lomele Dona Antonio, id., L. 630 — Cantola Angela di Verrua Giuseppe, id., L. 630 — Fabacotti Elisabetta di Spessato Ernesto, id., L. 630 — Sgualdino Rosa di Cecotto Spiridone, id., L. 680.

Orsi Claudina di Poggi Pietro, caporale, L. 840 — Giorgi Elena di Lucidi Alfredo, soldato, L. 630 — Padoan Rosa di Pagan Vincenzo, id., L. 630 — Panizzolo Amalia di Sanavio Giovanni, id., L. 630 — Ubertini Adele di Lorenzetti Enrico, id., L. 630 — Cutugno Pietra di Russo Lorenzo, id., L 630 — Costantini Maria di Simonetta Antonio, caporale, L. 840 — Vari Maria di Stirpari Antonino, soldato, L. 630 — Bertolo Angela di Peila Giuseppe, id., L. 630 — Vezzoli Maria di Moretti Luigi, id., L. 630 — Tommasone Vincenza di Temmasone Baldassarre, id., L. 630 — Collura Giuseppa di Lunghitano Basilio, id., L. 630 — Catellani Marcellina di Bettazzi Carlo, caporal maggiore, L. 890 — Guglielmi Vittoria di Carone Paolo, soldato, L. 630 — Bertani Angela di Ballerini Luigi, id., L. 630 — Augè Giuseppina di Bottagisio Erminio, id., L. 630 — Ortolani Adele di Bonopera Salvatore, id., L. 630 — Stadiotti Rosa di Pedralissi Amleto, id., L. 680 — Fasano Mariangela di Corbelli Battista, id., L. 630 — Bartalini Maria di Nencini Pasquale, id., L. 780.

(Continua).

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 7 marzo 1918, da valere per il giorno 8 marzo 1918:

Franchi	156.15 1/2	Dollari	8.92
Lire sterline	42.47	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	198.70	Cambio oro lire	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *7 marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1017).

Ieri lungo tutta le fronte il maltempo impedì qualsiasi azione di fanteria e ridusse grandemente l'attività delle artiglierie.

Nostre batterie tirarono con qualche insistenza su truppe nemiche avvistate in movimento in fondo Val Brenta e nella regione di Col della Berretta.

Raffiche di fuoco vennero scambiate in Val Lagarina e nella pianura a sud di Ponte di Piave.

Diaz.

Settori esteri.

Nel settore occidentale la situazione dei belligeranti permane invariata dal mar del Nord all'Alsazia, nonostante piccoli combattimenti in Piccardia e in Champagne.

In Macedonia il maltempo non permette ancora la ripresa delle operazioni militari; tuttavia ogni giorno hanno luogo su quasi tutti i punti del fronte colpi di mano e scontri di pattuglie con alterna vicenda.

Il 6 corrente aviatori francesi hanno abbattuto 4 velivoli tedeschi e bombardato con 12 chilogrammi di esplosivi stazioni e depositi di munizioni nemici.

Ieri alla Camera dei comuni, il cancelliere dello scacchiere, Bonar Law, proponendo l'approvazione di un credito di 600 milioni di lire sterline, ha tenuto un lungo discorso sulla situazione politico-militare.

Dopo di aver parlato dell'aumento delle spese e dei prestiti agli alleati e detto che il risultato ben netto della guerra è stato la scomparsa di tutto l'Impero coloniale tedesco, ha soggiunto che è assurdo immaginare che la Germania con la sedicente pace russa possa sfruttare un paese come la Russia, la quantità dei viveri della quale non basta a nutrire la propria popolazione. La Germania non potrebbe ottenerne una parte che affamando la Russia, ciò che non varrebbe a rendere il popolo russo meglio disposto verso la Germania. La Russia è un popolo di cento milioni di abitanti, e il modo spietato con cui la Germania calpesta un nemico abbattuto, non può non creare un intenso risentimento.

Passando poi al mutamento della situazione, avvenuto per la defezione russa, Bonar Law ha assicurato che, anche tenendo conto della partecipazione austriaca, esiste in favore dell'Intesa una superiorità di effettivi su tutto il fronte, dal Passo di Calais all'Adriatico.

E poichè l'azione dell'artiglieria dipende dalle due parti dal servizio dell'aviazione, occorre rilevare che l'intesa ha nei servizi di aviazione una superiorità schiacciante sul nemico.

Bonar Law ha concluso dicendo che l'obbiettivo per il quale si combatte può essere riassunto in queste parole: « Distruzione del militarismo tedesco ». Ciò significa che l'Intesa combatte per la pace di oggi e per la sicurezza dell'avvenire.

Mandano a Basilea da Berlino che una forza navale tedesca, destinata ad organizzare il servizio di tappa per un'azione di soccorso alla Finlandia, si è ancorata nel pomeriggio del 5 corrente presso le isole Aland, verso Eckercee.

Sulla guerra nel settore occidentale e in Macedonia l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Bombardamento piuttosto violento nella regione di Reims e verso Prunay.

I francesi arrestarono colpi di mano nemici in Champagne, nel settore di Marquises e nei Vosgi nella regione di Lung. Al Violu, piuttosto grande attività delle due artiglierie e ovunque altrove notte calma.

Aeroplani tedeschi hanno bombardato stanotte la regione a nord di Nancy. Nessuna vittima.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Lotta di artiglieria abbastanza viva sulla riva destra della Mosa, a nord della quota 344 e in qualche punto della Woëvre. Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 7. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Un colpo di mano tentato dal nemico stanotte ad est di Epéhy, sotto la protezione di un violento sbarramento di artiglieria è stato completamente respinto.

Altri reparti nemici operanti incursioni che cercavano di raggiungere le nostre linee a sud-est del Bois Grenier e ad est di Poelcapelle hanno incontrato in ciascun caso eguale insuccesso.

L'artiglieria nemica mostrò attività nella valle della Scarpe, ad ovest di Lens e ad est di Ypres e poco prima dell'alba spiegò una considerevole attività nel settore di Neuve Chapelle.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 6 corrente, dice:

Malgrado il cattivo tempo la giornata è stata caratterizzata da vivaci azioni di artiglieria sul fronte Doiran-Vardar, a nord di Ljumnica e nell'ansa della Cerna. In quest'ultima regione un riuscito colpo di mano delle nostre truppe ha permesso di ricondurre prigionieri bulgari.

Smentita pacifista serba

L'*Agenzia Stefani* comunica:

CORFÙ, 6. — Una Nota ufficiosa serba dice:

Malgrado le energiche smentite opposte dal Governo serbo alle insinuazione del nemico, che diffonde continuamente voci di pace separata con la Serbia, lo *Leipziger Neueste Nachrichten*, che si dice siano l'organo del Kronprinz tedesco, ritornano sull'argomento con le medesime affermazioni.

Siamo dunque costretti a dichiarare che l'attuale crisi del Gabinetto serbo non è affatto connessa con la politica di guerra, che rimane immutabile, trovando consenziente non solo tutta la Scupcina, ma tutto il popolo serbo, come lo prova l'attitudine bellica e morale incrollabile delle nostre truppe.

Abbiamo già detto che gli scopi di guerra della Serbia non sono ispirati dall'idea di giungere ad un accomodamento territoriale più o meno favorevole col nemico, ma dall'idea di giustizia che domina la guerra e che deve dominare la pace. Questa è l'idea che tiene sui campi di battaglia i gloriosi soldati delle nazioni di cui la Serbia è alleata. È questa idea quella che ci conduce e ad essa rimarremo fedeli fino alla fine.

CRONACA ITALIANA

L'on. sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica presenziò la premiazione dei soldati promossi nei corsi elementari dell'Università popolare del soldato.

Tra vivi applausi l'on. Roth pronunziò un discorso encomiando l'Università popolare del soldato ed incitando tutti, soldati e civili, al dovere verso la patria.

L'on. Chiesa a Venezia. — L'altro giorno l'on. commissario generale per l'aeronautica ha visitato a Venezia il sindaco della città on. senatore conte Grimani, esprimendogli i sensi della più fervida considerazione da parte del Governo per l'offensiva aerea nemica contro la città.

Il sindaco rispose che la popolazione di Venezia rimane tranquilla anche nella dura sorte serbatale dalla guerra, fidando che il lavoro di preparazione delle armi aeree della patria proceda con tenace volontà.

Croce Rossa Italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale ascende, secondo l'ultimo bollettino pubblicato, a 19.593,446,98.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PARIGI, 7. — Thomas Jonesco, fratello dell'ex-presidente del Consiglio romeno, intervistato a Parigi, ha dichiarato:

Non siamo dei vinti, ma dei traditi. Accerchiati da cinque nemici, deponiamo la spada. Continuerete la guerra senza di noi. Siamo certi della vittoria finale. Il nemico non è riuscito a distruggere l'anima della nostra razza: l'anima latina.

NEW YORK, 7. — L'*Associated Press* pubblica il seguente telegramma da Washington:

Si annuncia da fonte autorizzata che gli Stati Uniti non hanno inviato alcuna comunicazione al Giappone circa la Siberia. Se il Governo americano esprimerà ulteriormente le sue vedute, esse saranno trasmesse all'Inghilterra, pel tramite della quale gli Stati Uniti hanno ricevuto tutte le notizie sulla situazione.

Un altro telegramma da Washington dice: Da fonte autorizzata si dichiara che gli Stati Uniti non consentirono, non si opposero, non protestarono circa il progetto di una azione del Giappone in Siberia.

Il Giappone conosce già l'atteggiamento amichevole degli Stati Uniti ed il loro desiderio di non partecipare a questa azione. Il Giappone sa che gli Stati Uniti credono al disinteresse degli scopi del Giappone, se esso interverrà in Siberia.

PARIGI, 7. — Stamane è morto il colonnello d'artiglieria Sauteiron, capo della missione militare italiana per il munizionamento presso il Governo francese, non ancora sessantenne.

LONDRA, 7. — Il *Daily Cronicle* ha da Buones Aires in data 5 corrente: Il ritorno a Washington di Naon, ambasciatore dell'Argentina presso gli Stati Uniti, significa che l'Argentina abbandona la neutralità.

L'ambasciatore Naon ha ricevuto mandato di negoziare la partecipazione dell'Argentina a ciò che equivale ad un'azione contro le potenze centrali. Le esportazioni dall'Argentina saranno esclusivamente riservate all'Intesa, in cambio di carbone e di altre merci, nonchè dell'appoggio finanziario per lo sviluppo delle industrie argentine. La visita dell'ambasciatore avrebbe unicamente per iscopo di ottenere la ratifica del Governo americano.

LONDRA, 7. — Il noto scrittore Edouard Hutton, specialista nelle questioni italiane, scrive nella rivista *New Europe*:

Il disastro di Caporetto è stato seguito da una delle più eroiche ritirate di tutta la guerra, durante la quale gli italiani offrirono al nemico una resistenza che cancella per sempre il ricordo di Caporetto e segna negli annali dell'Europa le qualità guerriere dell'esercito italiano.

La ritirata e la resistenza sul Piave appartengono alla stessa serie di eroiche gesta di quelle di Mons, della Marna e di Verdun. Durante tre mesi la linea latina fu difesa dagli italiani soli contro i barbari. La difesa del Piave è dovuta dapprima alla superba ritirata della terza armata comandata dal duca d'Aosta, e poi all'azione della quarta armata, che diede prova di grande valore fra la Brenta ed il Piave, ed infine alla prima armata, che ricacciò e sbarrò il passo alle truppe scelte e fresche di Conrad. La resistenza vittoriosa sul Piave non è dovuta nè alla tattica, nè all'equilibrio delle forze italiane e nemiche, ma al coraggio, alla tenacia, all'eroismo delle truppe italiane e dei loro ufficiali.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.